

ROMA



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA
GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE SUL
TERRITORIO DI ROMA CAPITALE.

Approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 84 del 12 novembre 2019

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità	pag.	5
Art. 2 - Definizioni	“	5
Art. 3 - Compiti dell'Amministrazione Capitolina	“	8

TITOLO II - ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Capo I - Pianificazione acustica del territorio

Art. 4 - Zonizzazione acustica del territorio di Roma Capitale	pag.	10
Art. 5 - Classificazione acustica del territorio di Roma Capitale	“	10
Art. 6 - Gestione della zonizzazione acustica	“	12
Art. 7 - Coordinamento della classificazione acustica con gli altri strumenti urbanistici	“	13

Capo II - Risanamento Acustico Ambientale

Art. 8 - Piano di risanamento acustico del territorio di Roma Capitale	pag.	14
Art. 9 - Adozione del piano di risanamento acustico del territorio di Roma Capitale	“	15
Art. 10 - Piani di risanamento acustico delle imprese	“	16
Art. 11 - Piani di risanamento acustico degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e relative infrastrutture	“	17

Capo III - Determinazione e gestione del Rumore ambientale ai sensi del D.Lgs. 194/2005 e D.Lgs. 42/2017 - Adempimenti

Art. 12 - Agglomerato ed Autorità individuata	pag.	18
Art. 13 - Mappe Acustiche Strategiche	“	18
Art. 14 - Piano di Azione	“	18
Art. 15 - Descrittori acustici	“	19
Art. 16 - Informazione e consultazione del pubblico	“	19

TITOLO III - GESTIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Capo I - Attività di pianificazione e programmazione degli interventi urbanistici

Art. 17 - Soggetti obbligati alla redazione di documentazione di clima/impatto acustico ambientale	pag.	20
Art. 18 - Parere di conformità acustica ambientale	“	21
Art. 19 - Controllo delle emissioni sonore dei veicoli	“	22
Art. 20 - Monitoraggio acustico ambientale del traffico veicolare e TPL	“	22

Capo II - Attività abilitative all'edificazione e/o al cambio di destinazione d'uso

Art. 21 - Soggetti obbligati	pag.	23
Art. 22 - Procedura	“	24

Capo III - Attività rumorose a carattere permanente, stagionale o programmate dalla pubblica Amministrazione locale: dichiarazione di compatibilità acustica ambientale per l'abilitazione all'esercizio

Sezione I - Disciplina generale

Art. 23 - Soggetti obbligati	pag.	26
Art. 24 - Procedura	“	26
Art. 25 - Limiti specifici per discoteche, sale da ballo e strutture destinate allo spettacolo	“	28
Art. 26 - Autorizzazione Unica Ambientale	“	29

Sezione II - Discipline specifiche

Art. 27 - Segnalazioni di inquinamento acustico ambientale ad istanza di parte	pag.	30
Art. 28 - Parere di conformità acustica ambientale per le attività a carattere ciclico o stagionale	“	32
Art. 29 - Eventi programmati dalla pubblica Amministrazione locale	“	33

TITOLO IV - ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 30 - Soggetti obbligati	pag.	34
Art. 31 - Procedura	“	35
Art. 32 - Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici	“	36
Art. 33 - Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per attività temporanee non di cantiere	“	37
Art. 34 - Autorizzazione in deroga ai limiti acustici ambientali per le attività temporanee di cantiere	“	38

TITOLO V - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 35 - Compiti degli uffici, centrali e municipali, titolari del procedimento amministrativo	pag.	40
Art. 36 - Compiti dei Gruppi di Polizia Locale	“	41

TITOLO VI - INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITÀ CITTADINA

L'informazione

Art. 37 - Il diritto all'informazione pag. 41

La partecipazione

Art. 38 - Il diritto alla partecipazione pag. 41

TITOLO VII - SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 39 - Sanzioni pag. 42

Art. 40 - Irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria “ 43

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41 - Disciplina finale e transitoria pag. 43

Allegati

ALLEGATO 1A Redazione dei piani di risanamento acustico.

ALLEGATO 1B Conformità acustica ambientale nell'ambito dei procedimenti edilizi per l'edificazione, la ristrutturazione edilizia e/o il cambio di destinazione d'uso.

ALLEGATO 1C Documentazione di clima/impatto acustico ambientale.

ALLEGATO 1D Documentazione d'impatto acustico ambientale per attività a carattere temporaneo non di cantiere.

ALLEGATO 1E Documentazione d'impatto acustico ambientale per attività a carattere temporaneo di cantiere.

ALLEGATO 1F Coordinamento della Classificazione Acustica con gli altri strumenti urbanistici. Contenuti della documentazione di Verifica di Compatibilità.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle competenze capitoline in materia di gestione del rumore ambientale, ai sensi della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni e dei successivi decreti attuativi, della Legge Regionale Lazio 3 agosto 2001 n. 18, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio - modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14" e del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 194 "Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale", nonché del Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'art. 19, comma 2, lettere a), b), c), e), f), e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161" e del Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 41 recante "Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la Direttiva 2000/14/CE e con il Regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161", vigenti al 19 aprile 2017.
Le competenze dell'Amministrazione Capitolina tengono conto del conferimento di funzioni ai Comuni da parte della Regione Lazio in sede attuativa del decreto legislativo n. 112/1998 e della Legge Regione Lazio n. 14/1999 e successive integrazioni e modificazioni, anche attraverso successivi provvedimenti deliberativi.

Articolo 2 Definizioni

1. Le definizioni utilizzate nel presente Regolamento sono da intendersi nell'accezione indicata dall'articolo 2 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e dai relativi decreti attuativi, e dall'articolo 2 del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 194 "Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale", e dalle norme di riferimento in materia.
2. Ai fini del presente Regolamento, pertanto, si intende per:
 - a - inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
 - b - ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane,

fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

c - sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

d - sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);

d-bis sorgente sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1 lettera c) della legge 447/1995;

e - valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

f - valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

g - valori di attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste dall'articolo 9 della legge 447/1995;

h - valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge vigente;

h-bis - valore limite di immissione specifico: il valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore;

i - infrastruttura stradale: l'insieme della superficie stradale, delle strutture e degli impianti di competenza dell'ente proprietario, concessionario o gestore necessari per garantire la funzionalità e la sicurezza della strada stessa;

l - ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali e loro varianti generali;

m - centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada, secondo quanto disposto dall'articolo

3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni;

n - fascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore;

o - agglomerato: area urbana, individuata dalla Regione o Provincia autonoma competente, costituita da uno o più centri abitati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, contigui fra loro e la cui popolazione complessiva è superiore a 100.000 abitanti;

p - descrittore acustico: la grandezza fisica che descrive il rumore ambientale in relazione ad uno specifico effetto nocivo;

q - mappatura acustica: la rappresentazione di dati relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in una zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona;

r - mappa acustica strategica: una mappa finalizzata alla determinazione dell'esposizione globale al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione di previsioni generali per tale zona;

s - piani di azione: i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione;

t - pianificazione acustica: il controllo dell'inquinamento acustico futuro mediante attività di programmazione, quali la classificazione acustica e la pianificazione territoriale, l'ingegneria dei sistemi per il traffico, la pianificazione dei trasporti, l'attenuazione del rumore mediante tecniche di insonorizzazione ed il controllo dell'emissione acustica delle sorgenti;

u - clima acustico ambientale: l'insieme degli eventi sonori che caratterizzano lo stato acustico di una determinata area;

v - impatto acustico ambientale: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni preesistenti in una determinata area, provocati dall'opera specifica;

z - livello di rumore ambientale: il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. È il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione;

aa - livello di rumore residuo: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rivela quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici;

bb - classificazione acustica: assegnazione delle classi acustiche previste dalla norma al territorio comunale, secondo caratteristiche di utilizzo dello stesso, ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti (vedere

lettere “f” e “z”).

cc - valori limite differenziali di immissione: sono valori limite di immissione determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;

dd - parere di conformità acustica ambientale: atto amministrativo che la Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale rilascia nell’ambito dei procedimenti amministrativi volti alla pianificazione, programmazione, realizzazione di insediamenti opere e infrastrutture nonché esercizio di attività produttive rumorose, ed attesta la conformità di dette attività ai valori acustici previsti dalla medesima legge n. 447/95, dai relativi decreti attuativi nonché a quelli fissati dalla vigente Classificazione Acustica del territorio comunale.

ee - nulla osta di conformità acustica ambientale: atto amministrativo che la Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale rilascia, acquisiti i pareri delle Strutture capitoline e di eventuali Enti/amministrazioni esterne interessate per competenza, qualora la conformità acustica ambientale dell’intervento venga previsionalmente conseguita mediante opere specifiche di difesa acustica.

ff - Autorizzazione Unica Ambientale: è il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’articolo 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59.

gg - tecnico competente: la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere attività di controllo; deve essere iscritto nell’elenco dei tecnici competenti in acustica.

Articolo 3

Compiti dell’Amministrazione Capitolina

1. In riferimento alle competenze assegnate ai Comuni dalla vigente normativa in materia di gestione del rumore ambientale, di cui all’articolo 1 del presente Regolamento, l’Amministrazione Capitolina espleta i sotto indicati compiti:
 - a) classificazione del territorio comunale in zone acustiche;
 - b) coordinamento tra la classificazione del territorio di Roma Capitale e gli strumenti urbanistici già adottati e/o in adozione;
 - c) adozione del Piano di risanamento acustico del territorio di Roma Capitale;
 - d) controllo sulla conformità alla normativa vigente della documentazione di valutazione previsionale del clima acustico ambientale e di impatto acustico ambientale per il rilascio di titoli autorizzativi;
 - e) controllo inerente il rumore prodotto dall’uso di macchine rumorose e da attività svolte all’aperto;
 - f) intervento sanzionatorio;
 - g) autorizzazione in deroga ai limiti acustici per lo svolgimento di attività a

carattere temporaneo;

- h) emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti;
- i) rilevazione e controllo delle emissioni sonore prodotte da veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.;
- j) elaborazione della Mappa Acustica Strategica e delle Mappature Acustiche di competenza ed adempimenti correlati;
- k) elaborazione del Piano di Azione ed adempimenti correlati;
- l) disporre campagne ed interventi di monitoraggio periodico dei livelli di inquinamento acustico;
- m) assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini in merito al rumore ambientale, ai livelli di inquinamento acustico ed ai relativi effetti.

In tale contesto, è assegnato alla Struttura capitolina preposta alla Tutela dell'Ambiente l'espletamento delle seguenti attività:

- a) classificazione acustica del territorio di Roma Capitale in zone acustiche, l'aggiornamento della stessa e il coordinamento con gli strumenti urbanistici in adozione o con le modifiche e varianti degli esistenti;
- b) proposta di emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti a contrasto di situazioni di grave inquinamento acustico;
- c) individuazione dei criteri per la redazione del Piano di risanamento acustico del territorio di Roma Capitale ed elaborazione di proposta dello stesso;
- d) rilascio del parere/nulla osta obbligatorio di conformità acustica ambientale nei casi previsti dal presente Regolamento;
- e) rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti acustici per le attività a carattere temporaneo;
- f) predisposizione delle Mappature Acustiche di competenza e della Mappa Acustica Strategica;
- g) predisposizione di proposta di Piano di Azione;
- h) individuazione di criteri e modalità di monitoraggio dei livelli acustici prodotti dal traffico veicolare e valutazione delle risultanze dello stesso.
- i) attuare l'informazione e la partecipazione dei cittadini in merito al rumore ambientale, ai livelli di inquinamento acustico ed ai relativi effetti, in particolare attraverso la pubblicazione anche sul sito web dell'Amministrazione Capitolina di tutti i dati ed i piani previsti dalla normativa vigente, i risultati dei monitoraggi. Organizzare altresì, incontri periodici informativi e formativi, con i rappresentanti dei Municipi nonché con i cittadini in forma singola e/o associata.

TITOLO II ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Capo I Pianificazione acustica del territorio

Articolo 4 Zonizzazione acustica del territorio di Roma Capitale

1. Gli elementi costitutivi della zonizzazione acustica del territorio comunale sono:
 - a) la classificazione acustica del territorio attraverso l'attribuzione di porzioni di territorio acusticamente omogenee alle classi acustiche previste dalla vigente normativa;
 - b) la mappatura del clima acustico esistente sul territorio comunale al fine di valutare, attraverso l'espletamento di attività di monitoraggio e controllo, eventuali incongruenze tra i valori limite attribuiti in sede di classificazione e lo stato esistente di fatto;
 - c) pianificazione delle attività di risanamento.
2. L'Amministrazione Capitolina procede ad una gestione integrata delle attività di cui al comma precedente, al fine di:
 - a) preservare, privilegiando il principio della prevenzione, le zone silenziose e quelle dove già sussiste la compatibilità acustica ambientale con i limiti acustici attribuiti;
 - b) promuovere, laddove esistano le condizioni, livelli acustici di qualità;
 - c) ripristinare, attraverso interventi di risanamento, la compatibilità acustica ambientale delle zone dove siano stati accertati superamenti dei limiti acustici attribuiti.

Articolo 5 Classificazione acustica del territorio di Roma Capitale

1. La classificazione acustica attribuisce il territorio di Roma Capitale a 6 classi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 447/1995 e dall'articolo 7 della Legge Regione Lazio n. 18/2001.
2. La classificazione acustica suddivide il territorio di Roma Capitale in zone acustiche, sulla base di:
 - a) destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici generali, anche se solo adottati;
 - b) effettiva e prevalente fruizione del territorio;

- c) situazione topografica esistente;
 - d) indicatori di valutazione rappresentativi delle attività antropiche, ricavati dai dati ISTAT.
3. Per ogni classe acustica la normativa vigente stabilisce i valori limite massimi di immissione, di emissione e i valori di qualità, secondo quanto definito dalle tabelle di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997 di seguito riportate:

Classi Acustiche (Tabella A del D.P.C.M. 14 novembre 1997)

CLASSE I – Aree particolarmente protette

Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II – Aree prevalentemente residenziali

Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività artigianali ed industriali.

CLASSE III – Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da traffico locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali con impiego di macchine operatrici.

CLASSE IV – Aree ad intensa attività umana

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali; aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti; aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V – Aree prevalentemente industriali

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI – Aree esclusivamente industriali

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Valori limite di emissione – Leq in dB(A) (Tabella B del D.P.C.M. 14 novembre 1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno 06.00-22.00	Notturmo 22.00-06.00
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A) (Tabella C del D.P.C.M. 14 novembre 1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno 06.00-22.00	Notturmo 22.00-06.00
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di qualità – Leq in dB(A) (Tabella D del D.P.C.M. 14 novembre 1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno 06.00-22.00	Notturmo 22.00-06.00
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Articolo 6

Gestione della zonizzazione acustica

1. La gestione della zonizzazione acustica si realizza attraverso l'espletamento dei seguenti compiti:
 - a) valutazione degli effetti sul territorio delle variazioni degli strumenti urbanistici adottati in via definitiva dagli organi amministrativi di Roma Capitale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della Legge 447/1995, dalla Legge Regione Lazio n. 18/2001 e dall'articolo 7 del presente Regolamento;
 - b) acquisizione delle decisioni assunte dai competenti organi statali e regionali in materia di grandi infrastrutture da realizzare sul territorio comunale, in sede di esercizio dei compiti amministrativi riservati dalla legge alla loro rispettiva competenza primaria, come previsto dal D.P.R. 142/2004 e dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 15 ottobre 2009);
 - c) monitoraggio acustico del territorio;
 - d) analisi dei dati acquisiti di cui alla lettera c), con evidenziazione degli eventuali casi di criticità (mappe di conflitto);
 - e) attività di referto agli organi amministrativi centrali, municipali ed agli

Uffici competenti, dei risultati dell'attività di monitoraggio, segnalando contestualmente gli eventuali scostamenti ed i potenziali emergenti fattori di crisi come pure i miglioramenti conseguiti in termini di qualità acustica ambientale e le situazioni ove è possibile conseguire i livelli di qualità.

- f) Rilascio, su istanza, di attestazione di Classe Acustica attribuita a una porzione di territorio.

Articolo 7

Coordinamento della classificazione acustica con gli altri strumenti urbanistici

1. La classificazione acustica del territorio di Roma Capitale costituisce strumento di pianificazione del territorio in coordinamento con il Piano Regolatore Generale.
2. Ogni modifica, revisione o variante degli strumenti urbanistici di Roma Capitale comporta la contestuale verifica di compatibilità rispetto alla Classificazione Acustica del territorio di Roma Capitale ovvero l'eventuale revisione della stessa, limitatamente alle porzioni di territorio acusticamente interessate.
3. La verifica di compatibilità con la Classificazione acustica, ovvero l'eventuale revisione della Classificazione di cui al comma precedente, sarà effettuata dalla Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale sulla base di una documentazione di clima acustico redatta da tecnico competente in acustica.
4. Tale documentazione, predisposta dagli Uffici proponenti la modifica o variante dello strumento urbanistico, deve includere i contenuti minimi di cui all'allegato "1 F" del presente Regolamento. La Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale potrà declinare, con successivo provvedimento, modalità di predisposizione della documentazione e richiedere, in ogni caso, contenuti aggiuntivi, in relazione alle specifiche caratteristiche dell'area interessata, con riferimento al territorio, alle sorgenti e ai recettori. Detta Struttura capitolina renderà parere entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta in caso di verifica di compatibilità ed entro 120 giorni in caso di variazione della classificazione acustica, previa, in tal caso, l'acquisizione dei pareri previsti dalla Legge Regione Lazio n. 18/2001.
L'approvazione finale della modifica dello strumento urbanistico comporta la contestuale approvazione della variazione di classificazione acustica, laddove prevista, accolta dalla Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale con le modalità indicate.
5. La verifica di compatibilità e l'eventuale revisione della Classificazione Acustica sono obbligatorie in caso di adozione di strumenti urbanistici e programmi di intervento in attuazione o in variante del PRG e di Accordi di programma.
6. Ogni altra richiesta di variazione della Classificazione Acustica, ritenuta accoglibile dalla Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale, è sottoposta al medesimo iter procedurale, come definito dall'articolo 6 della Legge

n. 447/1995 e dall'articolo 12 della Legge Regione Lazio n.18/2001, in attuazione della competenza conferita ai Comuni dall'articolo 5, comma 1, lettera b) della citata Legge regionale, individuato per l'approvazione.

7. Con cadenza periodica non inferiore a cinque anni e di preferenza in raccordo con l'elaborazione della Mappa Acustica Strategica, la Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale predisporrà, sulla base delle richieste di variazione valutate accoglibili, e/o a seguito di modifica di situazioni acustiche significative, uno schema di deliberazione di variazione della classificazione acustica del territorio, che seguirà l'iter approvativo citato.
Non costituiscono modifiche e revisioni della Classificazione Acustica del territorio di Roma Capitale le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti tra enunciati dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio.
8. In accordo a quanto previsto dalle NTA della Classificazione acustica del territorio di Roma Capitale al punto 1.2.1, i Piani di assetto dei Parchi e delle zone naturali protette, di cui ai riferimenti normativi ivi citati, determinano un adeguamento automatico della Classificazione acustica di tali aree, che dovrà essere preceduto da una attività istruttoria di verifica da parte della Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale con espressione di parere obbligatorio, sulla base di una documentazione predisposta dall'Ente responsabile dell'area; tale documentazione deve includere i contenuti minimi di cui all'allegato "1 F" del presente Regolamento. La medesima Struttura potrà declinare, con successivo provvedimento, modalità di predisposizione della documentazione e potrà richiedere, in ogni caso, contenuti aggiuntivi, in relazione alle specifiche caratteristiche dell'area interessata, con riferimento al territorio, alle sorgenti e ai recettori.
9. Tali adeguamenti sono approvati con deliberazione dell'Assemblea Capitolina, che dovrà essere trasmessa, unitamente agli elaborati grafici relativi, alla Città Metropolitana di Roma Capitale e alla Regione Lazio, nonché agli eventuali Comuni limitrofi interessati.

Capo II Risanamento Acustico Ambientale

Articolo 8 Piano di risanamento acustico del territorio di Roma Capitale

1. La Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale elabora la proposta relativa al Piano di risanamento acustico territoriale, contenente misure e provvedimenti finalizzati alla limitazione delle emissioni sonore nei casi di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2 della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 così come ridefiniti dal D.Lgs. 42/2017 ed espressi nei valori all'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

2. La Struttura capitolina per la Tutela Ambientale redige le Mappe Acustiche Strategiche, sulla base di dati ed elementi tecnici che dovranno essere forniti, in tempi idonei a consentire il rispetto dei termini stabiliti dalla normativa, dalle competenti strutture dell'Amministrazione e dai gestori delle infrastrutture e dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, dai gestori dei servizi di smaltimento rifiuti e pulizia strade come pure dai gestori locali dell'erogazione dell'energia e dell'acqua.
3. L'adozione del Piano di risanamento acustico, di cui al comma 1, è preceduta dalla verifica dei livelli acustici esistenti sul territorio, compiuta sia attraverso la progettazione, pianificazione ed esecuzione di campagne di misura, che attraverso l'utilizzo dei modelli previsionali maggiormente diffusi nella comunità scientifica internazionale.
4. Il Piano di risanamento acustico del territorio di Roma Capitale recepisce, coordinandoli, i singoli piani di risanamento attuati nei tempi e nei modi previsti dal D.M. 29 novembre 2000 e ss.mm.ii., nonché dagli articoli 26 e 29 della Legge Regione Lazio n. 18/2001 ss.mm.ii.
5. Il Piano di risanamento del territorio di Roma Capitale prevede in particolare:
 - a) l'individuazione della tipologia e dell'entità delle sorgenti sonore presenti nelle zone da risanare, con l'indicazione dei livelli acustici da garantire;
 - b) i soggetti cui compete l'intervento;
 - c) le priorità, le modalità ed i tempi previsti per il risanamento acustico;
 - d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
 - e) le eventuali misure cautelari da adottare, con carattere d'urgenza, per la tutela dell'ambiente e della collettività;
 - f) la stima dei benefici dell'intervento di risanamento nei confronti della popolazione esposta, sulla base degli effetti dell'inquinamento acustico rilevato.
6. Attraverso il Piano di risanamento acustico del territorio di Roma Capitale, l'Amministrazione Capitolina provvede a definire specifiche norme di armonizzazione tra i piani di cui ai precedenti commi, nel rispetto delle normative vigenti in materia.
7. Il Piano di risanamento acustico del territorio di Roma Capitale e quanto previsto per il territorio dai piani regionali triennali di bonifica acustica devono essere recepiti nel Piano di Azione, di cui all'articolo 14 del Capo III del presente Titolo.

Articolo 9

Adozione del Piano di risanamento acustico del territorio di Roma Capitale

1. Il Piano di risanamento acustico del territorio di Roma Capitale è adottato con

deliberazione dell'Assemblea Capitolina. Dopo l'adozione, il Piano viene depositato per sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della Legge Regione Lazio n. 18/2001, presso il Segretariato Generale dell'Amministrazione Capitolina, dando comunicazione dell'avvenuto deposito mediante affissione all'Albo Pretorio on line.

2. Sui contenuti del Piano risanamento acustico del territorio di Roma Capitale, i soggetti direttamente o indirettamente interessati possono presentare osservazioni entro il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini temporali del deposito dello stesso.
3. Entro i successivi trenta giorni, l'Amministrazione Capitolina trasmette alla Città Metropolitana di Roma Capitale il Piano risanamento acustico del territorio di Roma Capitale, con allegate le osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni.
4. L'Amministrazione Capitolina adegua il Piano risanamento acustico del territorio di Roma Capitale alle previsioni del Piano regionale secondo i criteri ivi indicati. Detto adeguamento, approvato dall'Assemblea Capitolina, è trasmesso alla Città Metropolitana di Roma Capitale, entro trenta giorni dalla data di adozione, per la verifica dell'adeguamento al Piano regionale.

Art. 10

Piani di risanamento acustico delle imprese

1. Fermo restando gli adempimenti per le imprese fissati, dall'articolo 26 della Legge Regione Lazio 18/2001, entro i sei mesi successivi all'approvazione di revisioni del Piano di Classificazione Acustica vigente del territorio comunale, le imprese esercenti attività di cui all'articolo 23 del presente Regolamento, qualora sia accertato dall'ARPA Lazio che i livelli del rumore prodotto nell'esercizio superino i valori di attenzione, definiti dal D.Lgs. 42/2017 ed espressi nei valori all'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, sono tenute a presentare alla Struttura competente per la Tutela Ambientale dell'Amministrazione Capitolina, con le modalità dall'Allegato "1A" del presente Regolamento, un Piano di risanamento acustico, di seguito denominato PdRA.
Laddove siano superati, esclusivamente, i valori limite differenziali di immissione di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, si procederà secondo quanto stabilito dai commi 8 lettera a) e 9 dell'articolo 27 del presente Regolamento.
2. Sui PdRA predisposti dai soggetti individuati dal precedente comma, la Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale esprime parere in materia di rispetto delle soglie definite dalla classificazione acustica, entro sessanta giorni dalla ricezione del PdRA, previa acquisizione obbligatoria del parere di altre strutture di Roma Capitale e/o indizione di Conferenza dei Servizi, laddove l'esecuzione del PdRA coinvolga competenze di altre strutture dell'Amministrazione e/o interessi altre pubbliche amministrazioni.
3. Alle imprese individuate dal comma 1, la Struttura capitolina competente per la

Tutela Ambientale, entro trenta giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere, in un'unica soluzione, integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nel termine di trenta giorni dalla data della richiesta.

4. A completamento del PdRA, deve essere effettuata una relazione post operam di collaudo degli interventi secondo quanto previsto dall'allegato "1A" del presente Regolamento. Entro trenta giorni dal termine previsto per il completamento delle opere, il Legale rappresentante dell'attività trasmetterà all'Ufficio preposto alla procedura amministrativa di legittimazione all'esercizio e alla Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale una relazione post operam sottoscritta, in forma di perizia giurata, da tecnico competente in acustica.
5. La conclusione e gli esiti del procedimento saranno comunicati dalla Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale agli Uffici preposti al rilascio del titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività o all'espletamento di altra procedura abilitativa.

Articolo 11

Piani di risanamento acustico degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e relative infrastrutture

1. L'Amministrazione Capitolina recepisce, con deliberazione di Giunta Capitolina, i progetti di risanamento relativi al contenimento e abbattimento del rumore delle società e degli enti gestori di servizi di trasporto pubblico con sviluppo di rete sovracomunale, approvati dalla Regione ai sensi del D.M. 29 novembre 2000 e ss.mm.ii. per il territorio di propria competenza.
2. Le società e gli enti gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e delle relative infrastrutture, operanti sul territorio di Roma Capitale devono presentare il Piano di risanamento acustico relativo agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore, elaborato ai sensi del D.M. 29 novembre 2000 e ss.mm.ii., alla Struttura Capitolina competente per la Tutela Ambientale per la loro approvazione a seguito di Conferenza di Servizi con gli Uffici capitolini interessati e a mezzo di Determinazione Dirigenziale della Struttura Capitolina competente per la Tutela Ambientale.
3. A conclusione della realizzazione dei singoli progetti, deve essere effettuata una relazione post operam di collaudo degli interventi secondo quanto previsto dall'articolo 26 della L.R. 18/2001 e ss.mm.ii., sottoscritta, in forma di perizia giurata, da un tecnico competente in acustica; tale perizia giurata deve essere trasmessa dall'Ente gestore dell'infrastruttura alla Struttura Capitolina preposta alla Tutela Ambientale entro il termine di 90 giorni dal completamento delle opere.
4. I Piani di risanamento afferenti all'abbattimento e contenimento del rumore concernenti lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto, devono essere recepiti nel Piano di Azione di cui all'articolo 14 del Capo III del presente Titolo.

Capo III
Determinazione e gestione del Rumore ambientale ai sensi
del D.Lgs. 194/2005 e D.Lgs. 42/2017 - Adempimenti.

Articolo 12
Agglomerato ed Autorità individuata

1. La Regione Lazio, con Deliberazione della Giunta n. 663 del 3 agosto 2007, ha individuato il territorio di Roma Capitale come “Agglomerato” con più di 250.000 abitanti; dando atto che l’Autorità competente cui sono demandati gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 194/2005 e ss.mm.ii., è Roma Capitale.

Articolo 13
Mappe Acustiche Strategiche

1. Compete a Roma Capitale la redazione della Mappa Acustica Strategica sulla base delle Mappature Acustiche elaborate dagli enti gestori per singola sorgente di rumore prodotto dal traffico veicolare, ferroviario, portuale ed aereo e dai siti di attività industriale.
2. Le Mappe Acustiche Strategiche, che costituiscono strumento dinamico di gestione del rumore ambientale con aggiornamento quinquennale sulla base di dati non antecedenti all’ultimo triennio, sono approvate dalla Giunta Capitolina e trasmesse alla Regione Lazio per i seguiti di competenza con le modalità e nei tempi stabiliti dal citato D.Lgs. 194/2005 e ss.mm.ii.

Articolo 14
Piano di Azione

1. Il Piano di Azione è individuato, ai sensi del D.Lgs. 194 /2005 e ss.mm.ii., quale strumento di gestione dei problemi di inquinamento acustico e dei relativi effetti, comprese, se necessario, le misure per la sua riduzione.
2. Roma Capitale redige il Piano di Azione sulla base dei risultati della Mappa Acustica Strategica e del recepimento del Piano di risanamento acustico del territorio di Roma Capitale, nonché di quanto previsto per il territorio dai Piani Regionali triennali di bonifica acustica.
3. È compito della Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale predisporre uno schema di Piano di Azione, di concerto con le altre strutture dell’Amministrazione interessate che dovranno fornire in tempi idonei elementi, proposte e pareri necessari.
4. Il Piano di azione è approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina, con il medesimo iter procedurale previsto per l’approvazione del Piano di risanamento acustico del territorio di Roma Capitale, di cui all’articolo 9 del presente

Regolamento.

5. Il Piano di Azione deve essere aggiornato ogni 5 anni ovvero non appena si determinino sviluppi sostanziali che si ripercuotano sulla situazione acustica esistente.
6. In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 194/2005 e ss.mm.ii. e D.Lgs. 42/2017, dalla Direttiva Europea di riferimento, dal successivo articolo 16 e dal Titolo VI del presente Regolamento, il Piano d’Azione prevede un processo informativo e partecipativo della comunità cittadina interessata, secondo modalità previste in una apposita sezione dello Schema di Piano d’Azione, le cui risultanze devono essere incluse nella deliberazione d’approvazione dello stesso.

Articolo 15 Descrittori acustici

1. I descrittori acustici, indicati dall’articolo 5 del D.Lgs. 194/2005 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2002/49/CE, per l’elaborazione della mappatura acustica, della mappa acustica strategica e per la definizione dei piani di azione, sono recepiti in quanto adeguati alle finalità del Decreto stesso di valutazione dell’esposizione della popolazione al rumore prodotto dalle sorgenti di cui all’articolo 13 comma 1 del presente Capo III e necessari per conseguire una modalità omogenea e confrontabile di trasmissione di dati alla Commissione Europea da parte degli Stati Membri.
2. Per l’espletamento dei compiti in materia di gestione del rumore ambientale, assegnati ai Comuni dalla normativa nazionale e regionale, restano di riferimento, anche per le sorgenti di cui all’articolo 13 comma 1, i descrittori acustici prescritti da detta normativa.
3. I valori limite dei descrittori acustici, di cui ai precedenti commi, sono definiti e determinati secondo quanto previsto all’articolo 6 comma 1 del D.Lgs. 194/2005 e ss.mm.ii.

Articolo 16 Informazione e consultazione del pubblico

1. Roma Capitale ha il compito di rendere accessibile al pubblico l’informazione in merito alle mappe acustiche strategiche, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 194/2005, in attuazione della Direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, anche avvalendosi delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.
2. L’Amministrazione Capitolina elaborerà una proposta di modalità d’informazione, relativamente ai contenuti ed ai mezzi, in collaborazione con gli Uffici centrali preposti alla tutela ambientale, alla comunicazione e alla trasparenza e con la consultazione dei Municipi.

3. Roma Capitale ha l'obbligo, per l'elaborazione del Piano di azione di competenza, di comunicare, mediante avviso pubblico, le modalità di consultazione pubblica della proposta di detto Piano. Entro 45 giorni dalla predetta comunicazione, chiunque può presentare osservazioni, pareri e memorie scritte di cui si dovrà tenere conto nell'elaborazione di detti Piani d'azione.
4. Le modalità di consultazione del pubblico, di cui al comma precedente, potranno essere integrate in accordo a quanto previsto nel Titolo VI del presente Regolamento.
5. L'informazione alla comunità cittadina interessata dei contenuti delle mappature acustiche è compito dei responsabili delle sorgenti sonore cui le mappature fanno riferimento, ai sensi del D.Lgs. 194/2005 e ss.mm.ii.
Le modalità di informazione devono essere comunicate alla Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale almeno 120 giorni prima della loro attivazione e devono includere, quali requisiti minimi:
 - a) l'informazione, sul sito web del responsabile della sorgente sonora e su un quotidiano di rilevanza nazionale con cronaca locale, dell'elaborazione di tali mappature con l'indicazione di dove possano essere consultate, per almeno 30 giorni, in modalità cartacea e on line.
 - b) una presentazione pubblica, attraverso conferenze, convegni, incontri presso i Municipi interessati, delle mappature stesse.

TITOLO III GESTIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Capo I Attività di pianificazione e programmazione degli interventi urbanistici

Articolo 17 Soggetti obbligati alla redazione di documentazione di clima/impatto acustico ambientale

1. Nell'ambito dei procedimenti di pianificazione degli interventi urbanistico-edilizi, di cui al presente articolo, è prevista, ai fini approvativi, l'acquisizione del parere/nulla osta della Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale in relazione alla conformità di tali interventi alla vigente normativa in materia acustica ambientale.
2. A seguito della pianificazione e programmazione urbanistica e in sede di progettazione delle relative opere, sussiste, pertanto, l'obbligo per il proponente dell'opera medesima di presentare alla Struttura capitolina preposta alla Tutela Ambientale, una documentazione di clima acustico per le tipologie di

insediamento elencate dall'articolo 8, comma 3, della Legge n. 447/1995 e ss.mm.ii. e di seguito riportate:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'articolo 8, comma 2 della Legge n. 447/1995;

3. Sussiste, altresì, l'obbligo, in sede di progettazione delle opere, di presentare alla citata Struttura una documentazione di impatto acustico ambientale per le opere di seguito elencate:

- a) opere in grado di produrre impatti significativi sull'ambiente sottoposte a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della L. 349/1986;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti, stazioni marittime, stazioni fluviali;
- c) impianti sportivi e ricreativi;
- d) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- e) strade come definite nel D.P.R. 142/2004 e nel P.G.T.U. vigente;
- f) impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive;
- g) impianti eolici;
- h) postazione di servizi commerciali polifunzionali;
- i) parcheggi indicati alla lettera g), comma 1, articolo 6 delle NTA del vigente PRG e i parcheggi pertinenziali pubblici e/o privati che complessivamente superino la superficie lorda di 2500 mq.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alla progettazione di aviosuperfici e campi di volo compresi nell'ambito di applicazione della Legge Regionale 10 novembre 1997, n. 41.

5. Sono tenuti a rispettare le prescrizioni di cui al presente articolo anche gli enti gestori di trasporto pubblico locale.

Articolo 18

Parere di conformità acustica ambientale

1. Con il termine "parere di conformità acustica ambientale" si intende l'atto amministrativo rilasciato dalla Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale, nell'ambito del procedimento amministrativo volto alla pianificazione e programmazione delle tipologie di attività individuate dall'articolo 8, commi 2 e 3, della Legge 447/95 e ss.mm.ii., che attesta la conformità di detti insediamenti ai valori acustici previsti dalla medesima Legge

n. 447/1995, dai relativi decreti attuativi nonché a quelli fissati dalla vigente Classificazione Acustica del territorio comunale.

2. Il parere, sulla base di documentazione di impatto acustico e/o clima acustico trasmessa dalle strutture capitoline competenti per i citati procedimenti, deve essere espresso nel termine di 60 giorni dal ricevimento della documentazione, ovvero tale documentazione deve essere restituita nel termine massimo di 30 giorni dalla ricezione, per integrazioni e modifiche, qualora incompleta o difforme dalla vigente normativa.
3. Il parere, di cui al comma precedente, non sostituisce ulteriori adempimenti in materia di conformità acustica ambientale, previsti nell'ambito delle procedure amministrative di legittimazione concernenti la realizzazione degli interventi e/o l'esercizio delle attività relative e/o collegate.
4. Qualora la conformità acustica ambientale dell'intervento sia conseguita mediante opere specifiche di difesa acustica, la Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale rilascerà nulla osta di conformità acustica ambientale previa acquisizione dei pareri favorevoli delle Strutture capitoline e di eventuali Enti/amministrazioni esterne interessate per competenza.

Articolo 19

Controllo delle emissioni sonore dei veicoli

1. Le procedure e le modalità per la rilevazione delle emissioni sonore dei veicoli, l'individuazione delle imprese abilitate ai controlli, i requisiti tecnici delle attrezzature per le misurazioni ed i valori limite, sono disciplinate dai decreti emanati dal Ministero competente per le Infrastrutture e i Trasporti.
2. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al precedente comma, l'Amministrazione Capitolina, avvalendosi della Polizia Locale, procederà, ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii., alla verifica amministrativa dell'avvenuta revisione degli autoveicoli, ciclomotori e motocicli.

Articolo 20

Monitoraggio acustico ambientale del traffico veicolare e TPL

1. L'Amministrazione Capitolina, attraverso la Struttura preposta alla Tutela dell'Ambiente, definisce, con atto separato dirigenziale, i criteri e le modalità delle campagne di monitoraggio acustico del traffico veicolare privato e del Trasporto Pubblico Locale (TPL) sulle infrastrutture viarie di competenza. Dette misure sono assunte in conformità alle direttive impartite dal Ministero dell'Ambiente con criteri e modalità definite dal decreto ministeriale 16 marzo 1998.
2. L'attività di analisi e valutazione complessiva del monitoraggio dei livelli acustici prodotti dai flussi veicolari lungo la rete stradale comunale è svolta dalla Struttura

capitolina preposta alla Tutela dell'Ambiente, attraverso l'acquisizione periodica dei dati forniti dalla Struttura capitolina competente per la Mobilità e i Trasporti, dai gestori delle infrastrutture e dei servizi di Trasporto Pubblico Locale e dai gestori dei servizi di smaltimento rifiuti e pulizia strade, a seguito di rilevazioni effettuate secondo i criteri e le modalità, di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le fasce di pertinenza acustica da adottare per le infrastrutture stradali e i rispettivi limiti acustici sono quelli indicati dalle Tabelle 1 e 2 allegate al D.P.R. 142/2004; per le strade classificate E ed F, i limiti sono stati stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 15 ottobre 2009.

Capo II

Attività abilitative all'edificazione e/o al cambio di destinazione d'uso

Articolo 21 Soggetti obbligati

1. La procedura abilitativa edilizia deve essere corredata dalla documentazione di clima/impatto acustico ambientale, che dimostri la conformità acustica ambientale di cui all'Allegato "1B", Tipologia 1 e 2, ad eccezione dei casi previsti al comma 4 del presente articolo.
2. I soggetti obbligati alla presentazione della documentazione di cui al comma precedente sono i richiedenti del permesso di costruire o coloro che accedono ad altra procedura abilitativa relativa a: aeroporti, aviosuperfici, eliporti, stazioni ferroviarie, marittime, e fluviali, strade, ferrovie ed altri sistemi collettivi di trasporto su rotaia, parcheggi, impianti industriali, impianti agricoli, impianti tecnici degli edifici, impianti eolici, stabilimenti di movimentazione merci, depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, impianti per attività sportive e ricreative, uffici, immobili destinati ad attività ricettive, produttive e commerciali polifunzionali, palestre, scuole ed asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici e nuovi insediamenti residenziali.
3. I progetti di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia e/o cambio di destinazione d'uso delle opere indicate al precedente comma devono contenere la documentazione d'impatto acustico e/o di clima acustico ambientale attestante la compatibilità acustica dell'intervento con i livelli sonori previsti dalla normativa vigente in materia.
4. Sono esclusi da quanto disciplinato dai precedenti commi i soggetti richiedenti il permesso di costruire, o coloro che accedono ad altra procedura abilitativa edilizia, per la realizzazione degli interventi edilizi di cui al citato Allegato "1B", Tipologia 3.

Articolo 22 Procedura

1. La documentazione di clima/impatto acustico ambientale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 21 deve essere redatta secondo le modalità di cui all'Allegato 1 C e attestare anche il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" e ss.mm.ii. Tale documentazione, costituisce requisito obbligatorio nell'ambito delle procedure abilitative edilizie.
2. Per gli interventi di cui all'Allegato 1 B - Tipologia 1, la Struttura capitolina competente per la Tutela ambientale rilascia il parere/nulla osta di conformità acustica ambientale sulla documentazione di cui al comma 1.
3. Per gli interventi di cui all'Allegato 1 B Tipologia 2, la documentazione di cui al comma 1 verrà depositata presso gli Uffici edilizi competenti.
4. La Struttura capitolina competente per la Tutela ambientale potrà, con proprio successivo provvedimento, indicare ulteriori elementi rispetto a quelli minimi degli elaborati tecnici di cui al precedente comma, già disposti dall'articolo 19 della L.R. Lazio 18/2001.
5. Al fine del conseguimento del certificato di agibilità, il soggetto obbligato dovrà dichiarare che l'opera è stata realizzata in conformità a quanto previsto nella documentazione di clima/impatto acustico ambientale e a quanto prescritto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e ss.mm.ii.
6. Laddove l'atto conclusivo del procedimento amministrativo, ai sensi della vigente normativa, sostituisca il permesso di costruire o altra procedura abilitativa edilizia, la conformità acustica ambientale previsionale sarà attestata nell'ambito del sopra richiamato atto, con le modalità previste dal presente Regolamento (allegato 1 B).
7. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), e articolo 19, comma 2, lettera d), della L.R. 18/2001, i soggetti obbligati di cui all'articolo 21 del presente Regolamento, devono presentare la documentazione attestante la verifica post operam di compatibilità dell'intervento realizzato con la documentazione di conformità acustica ambientale predisposta nell'ambito delle procedure amministrative di legittimazione edilizia, presentazione da effettuarsi antecedentemente al collaudo/procedura di agibilità, con le modalità descritte nei successivi commi.
In caso di incompatibilità dell'intervento, dovrà essere predisposta nuova documentazione nelle modalità previste nell'ambito delle procedure amministrative di legittimazione edilizia.
8. Per gli interventi di cui all'Allegato "1B – Tipologia 2" del presente Regolamento, gli esiti di tale verifica devono essere descritti in apposita documentazione tecnica, a cura di un tecnico competente incaricato dal soggetto obbligato, che dovrà essere:

- i. trasmessa all'Ufficio titolare della procedura amministrativa di legittimazione edilizia per le tutte le fattispecie elencate;
 - ii. trasmessa anche alla Struttura capitolina preposta alla Tutela Ambientale per le fattispecie di cui alle lettere g), h) e i) del suddetto Allegato 1B – Tipologia 2.
9. Per la tipologia di interventi di cui all'Allegato “1B – Tipologia 3” del presente Regolamento, che riguardino unità immobiliari/edilizie con destinazione funzionale di scuola, asilo nido, struttura sanitaria con degenza, casa di cura e riposo e, pertanto, non ricadenti nei casi di esclusione dalla predisposizione di documentazione di conformità acustica nell'ambito delle procedure di legittimazione edilizia, dovrà essere effettuata la verifica post operam di cui al comma 7. Gli esiti di tale verifica devono essere descritti in apposita documentazione tecnica, redatta da un tecnico competente incaricato dal soggetto obbligato, che dovrà essere trasmessa all'Ufficio titolare della procedura amministrativa di legittimazione edilizia e alla Struttura capitolina preposta alla Tutela Ambientale.
10. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g) della L.R. 18/2001, i soggetti obbligati di cui all'articolo 23, comma 1, del presente Regolamento, devono presentare la documentazione attestante la verifica post operam di compatibilità dell'attività in esercizio con la documentazione di conformità acustica ambientale predisposta nell'ambito delle procedure amministrative di legittimazione all'esercizio stesso, con le modalità descritte nei successivi commi; in caso di incompatibilità dovrà essere predisposta nuova documentazione con le modalità previste nell'ambito delle procedure amministrative di legittimazione all'esercizio.
11. Per le attività di cui al comma precedente non ricadenti nell'ambito di applicazione del D.P.R. 227/2011, gli esiti della verifica post operam devono essere descritti in una documentazione tecnica, predisposta da un tecnico competente incaricato dal soggetto obbligato, che dovrà essere trasmessa all'Ufficio titolare della procedura amministrativa di legittimazione all'esercizio e alla Struttura capitolina preposta alla Tutela ambientale, entro 180 giorni dall'entrata in esercizio dell'attività.
12. Per le attività di cui al comma 10 ricadenti nell'ambito di applicazione del D.P.R. 227/2011 e nei casi in cui la conformità delle emissioni sia stata conseguita attraverso la predisposizioni di interventi di mitigazione acustica, di cui all'articolo 4 comma 3 del citato D.P.R., gli esiti della verifica post operam dovranno essere descritti in una documentazione tecnica, predisposta da un tecnico competente incaricato dal soggetto obbligato, che dovrà essere trasmessa all'Ufficio titolare della procedura amministrativa di legittimazione all'esercizio e alla Struttura capitolina preposta alla Tutela ambientale, entro 180 giorni dall'entrata in esercizio dell'attività.

Capo III

Attività rumorose a carattere permanente: dichiarazione di compatibilità acustica ambientale per l'abilitazione all'esercizio

Sezione I - Disciplina generale

Articolo 23

Soggetti obbligati

1. Sono tenuti a presentare all'Amministrazione capitolina la documentazione di previsione di impatto acustico ambientale i soggetti pubblici e privati che intendano esercitare le seguenti attività, per le quali sia prescritto il rilascio di un titolo autorizzativo, ovvero sia prevista una procedura abilitativa o una comunicazione all'Amministrazione medesima, ad eccezione dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo:
 - a) discoteche, sale concerti, cinema e locali di pubblico spettacolo in genere che prevedano lo svolgimento di attività comprendenti esecuzioni musicali;
 - b) associazioni culturali, circoli privati che prevedano lo svolgimento di attività musicali comprendenti intrattenimento danzante e/o di pubblico spettacolo;
 - c) pubblici esercizi che prevedano intrattenimenti danzanti e/o attività di pubblico spettacolo;
 - d) locali di pubblico spettacolo (teatro, cinema e simili);
 - e) impianti sportivi e ricreativi, sia all'aperto che al chiuso, palestre;
 - f) i soggetti richiedenti il rilascio di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive, commerciali, artigianali e di pubblici esercizi;
 - g) centri commerciali polifunzionali.

2. In relazione alle attività per le quali è necessario presentare apposita SCIA presso gli sportelli (SUAP) del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive e dei Municipi territorialmente competenti, sono esclusi dalla presentazione della documentazione di impatto acustico i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4 - quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", in combinato disposto con l'articolo 4, comma 1, del medesimo Decreto.

Articolo 24

Procedura

1. La documentazione di previsione di impatto acustico ambientale di cui al comma

1 del precedente articolo, deve essere redatta secondo le modalità di cui all'Allegato 1C è presentata alla Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale, la quale, in caso di istruttoria conclusa con esito positivo, provvede a trasmettere il relativo parere all'ufficio titolare della procedura abilitativa.

Tale parere costituisce requisito obbligatorio nell'ambito delle procedure amministrative di legittimazione all'esercizio delle attività di cui all'articolo 23.

2. Per le attività la cui procedura abilitativa per l'esercizio afferisce al SUAP, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1 e dell'articolo 4 commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 227/2011, l'adempimento di conformità acustica ambientale consiste:

a) qualora le emissioni siano previsionalmente conformi ai valori limite di emissione propri della Classe acustica attribuita alla zona, nella asseverazione da parte di un tecnico competente in acustica, resa all'Ufficio competente dell'Amministrazione nella forma di dichiarazione di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti che le emissioni sono previsionalmente conformi ai valori limite di emissione propri della Classe acustica attribuita alla zona. Detta asseverazione di requisiti e presupposti deve essere corredata dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'articolo 1 del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 e ss.mm.ii.

La dichiarazione con gli elaborati tecnici deve essere trasmessa al SUAP a corredo della segnalazione di inizio attività, di cui al citato D.P.R. 160/2010. La Struttura capitolina competente in materia di tutela ambientale, con successivo provvedimento potrà richiedere elementi aggiuntivi agli elaborati tecnici, rispetto agli elementi minimi disposti dall'articolo 18 della L.R. Lazio n. 18/2001;

b) qualora le emissioni siano previsionalmente superiori ai valori limite di emissione propri della Classe acustica attribuita alla zona ed il rispetto di tali limiti debba essere conseguito attraverso la predisposizione di opere, nella elaborazione di documentazione di previsione di compatibilità acustica ambientale del tecnico competente in acustica dalla quale risulti che le emissioni sono previsionalmente superiori ai valori limite di emissione propri della Classe acustica attribuita alla zona ed il rispetto di tali limiti sia conseguito attraverso la predisposizione di opere. Tale documentazione, che deve includere, oltre agli elementi minimi indicati all'Allegato "1 C" del presente Regolamento, la descrizione dettagliata delle opere previste, nonché ulteriore documentazione tecnica attestante la fattibilità delle opere, ai sensi delle normative specifiche di settore e dei regolamenti comunali vigenti, è presentata alla Struttura capitolina competente per la tutela ambientale, ai fini del rilascio del nulla osta, di cui all'articolo 8 comma 6 della L. 447/1995 e ss.mm.ii., sentite le Strutture capitoline e eventuali Enti/amministrazioni esterne interessate per competenza.

Il nulla osta deve essere trasmesso al SUAP a corredo della segnalazione di inizio attività, di cui al D.P.R. 160/2010, ovvero deve essere acquisito nell'ambito di Procedimento Unico, di cui all'articolo 7 del D.P.R. 160/2010.

La Struttura capitolina competente in materia di tutela ambientale, con successivo provvedimento potrà richiedere elementi aggiuntivi agli elaborati tecnici, rispetto agli elementi minimi disposti dall'articolo 18 della L. R. Lazio n. 18/2001.

3. In caso di Procedimento Unico di cui all'articolo 7 del D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii., per le attività, di cui al comma 2, afferenti al SUAP, dovrà essere predisposta documentazione di previsione di impatto acustico ambientale da sottoporre al parere obbligatorio della Struttura capitolina competente per la tutela ambientale.
4. Qualora per le attività di cui al comma 2, si intendano variare le modalità di esercizio tali da renderle non più coerenti con la documentazione di impatto acustico ambientale già prodotta nell'ambito delle procedure di legittimazione all'esercizio stesso, è necessario presentare al SUAP, all'atto della variazione, la documentazione di impatto acustico ambientale aggiornata.
5. Per le attività comunque autorizzate, in via generale, da soggetti diversi dall'Amministrazione Capitolina deve essere prodotta alla Struttura capitolina competente per la tutela ambientale la documentazione attestante la conformità acustica ambientale previsionale ottenuta, in relazione all'insediamento delle attività stesse sul territorio, nell'ambito delle procedure amministrative di legittimazione all'esercizio stesso devono essere effettuate le comunicazioni prescritte agli Uffici capitolini competenti, con le modalità previste dal presente articolo.
6. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), della L.R. 18/2001, i soggetti obbligati, di cui all'articolo 23 comma 1 del presente Regolamento, devono procedere alla verifica post operam di compatibilità dell'attività in esercizio con la documentazione di conformità acustica ambientale predisposta nell'ambito delle procedure amministrative di legittimazione all'esercizio stesso, con le modalità descritte nei successivi commi; in caso di incompatibilità, i soggetti devono porre in essere le conseguenti azioni al fine di ottenere la suddetta compatibilità, presentando la relativa documentazione.
7. Per le attività di cui al comma precedente, gli esiti della verifica post operam devono essere descritti in apposita documentazione tecnica, a cura di un tecnico competente in acustica, che dovrà essere trasmessa all'Ufficio titolare della procedura amministrativa di legittimazione all'esercizio e alla Struttura capitolina preposta alla tutela ambientale entro 180 giorni dall'entrata in esercizio dell'attività, anche nei casi in cui la conformità delle emissioni sia stata conseguita attraverso la predisposizione di interventi di mitigazione acustica, di cui all'articolo 4 comma 3 del citato D.P.R. 227/2011.

Articolo 25

Limiti specifici per discoteche, sale da ballo e strutture destinate allo spettacolo

1. I soggetti che gestiscono attività di pubblico spettacolo e/o di intrattenimento

danzante, compresi i circoli privati, in possesso della prescritta autorizzazione, sono tenuti a presentare alla Struttura capitolina competente per la tutela Ambientale, al fine dell'ottenimento del parere/nulla-osta di impatto acustico ambientale, un'istanza, corredata da una relazione tecnica di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, di cui all'Allegato "1 C" del presente Regolamento, che attesti il rispetto dei limiti stabiliti dalla Legge quadro n. 447/1995 e ss.mm.ii., dalla Legge Regione Lazio n. 18/2001 e dalla Classificazione Acustica vigente.

2. I gestori delle attività di cui al comma precedente sono tenuti anche al rispetto dei limiti del livello di pressione sonora stabiliti dall'articolo 2 del D.P.C.M. n. 215/99 e ss.mm.ii., con le modalità in esso previste, a tutela del pubblico frequentante.
3. È fatto obbligo ai gestori delle attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante di cui al comma 1, di conservare la documentazione prescritta dal citato D.P.C.M. presso il locale in cui si svolge l'attività, a disposizione delle Autorità di controllo e vigilanza. Nel caso in cui detta specifica documentazione costituisca parte della documentazione di impatto acustico complessiva, tale sezione deve essere immediatamente individuabile ai fini delle attività di controllo poste in essere dai competenti organi.

Articolo 26 Autorizzazione Unica Ambientale

1. La documentazione di impatto acustico ambientale, volta al rilascio, formazione o aggiornamento del titolo autorizzativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (Autorizzazione Acustica Ambientale), deve essere redatta secondo i contenuti minimi definiti dall'Allegato "1 C", Tipologia 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 7, comma 1, del citato D.P.R. 59/2013.
2. Nel caso in cui la conformità acustica ambientale sia conseguita con la realizzazione di opere di difesa acustica, la documentazione previsionale di compatibilità acustica deve includere gli elementi minimi indicati all'Allegato "1 C", la descrizione dettagliata delle opere previste, nonché, a corredo, ogni altro documento tecnico attestante la fattibilità di dette opere in riferimento alle normative specifiche di settore e alle regolamentazioni locali. La documentazione completa deve essere presentata alla Struttura capitolina competente per la tutela ambientale ai fini del rilascio del nulla osta di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 447/1995 e ss.mm.ii., sentite le Strutture capitoline e eventuali Enti/amministrazioni esterne interessate per competenza.
3. I soggetti richiedenti l'Autorizzazione Unica Ambientale – AUA devono effettuare, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), della L.R. n. 18/2001, la verifica post operam della compatibilità acustica dell'intervento realizzato con la documentazione di conformità acustica ambientale; in caso di incompatibilità, i soggetti dovranno porre in essere le conseguenti azioni al fine di ottenere la

suddetta compatibilità, presentando la relativa documentazione nelle modalità previste nell'ambito delle procedure amministrative di legittimazione.

4. Gli esiti di tale verifica devono essere descritti in apposita documentazione tecnica, a cura di un tecnico competente in acustica, trasmessa al SUAP, alla Città Metropolitana di Roma Capitale e alla Struttura capitolina competente alla tutela Ambientale.

Sezione II Discipline specifiche

Articolo 27

Segnalazioni di inquinamento acustico ambientale ad istanza di parte

1. Il procedimento di gestione delle segnalazioni di inquinamento acustico ad istanza di parte rappresenta lo strumento per tutelare i cittadini dalle violazioni alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico ambientale, con l'esclusione del rumore antropico e di quello proveniente dalle attività domestiche proprie o del vicinato e del rumore di esposizione dei lavoratori di cui alle norme specifiche di riferimento.
2. Il soggetto, persona fisica o giuridica, che si ritiene leso da livelli di clima e/o impatto acustico superiori a quanto definito dalla normativa vigente e dalla classificazione acustica comunale, presenta all'Amministrazione un esposto contenente l'indicazione del tipo di disturbo subito, della sorgente dell'abuso sonoro e del giorno o dei giorni, indicando anche una fascia oraria, in cui tale disturbo si manifesti con maggiore intensità. La segnalazione sarà inoltrata al Municipio territorialmente competente per i riscontri conseguenti.
3. Il Municipio accerta, in via preventiva e per gli ambiti di pertinenza, la fondatezza della segnalazione e, ove la stessa sia palesemente infondata, comunica all'interessato gli esiti dell'istruttoria e l'archiviazione dell'esposto.
4. Ove il Municipio accerti che l'esposto sia potenzialmente fondato e siano state esperite dallo stesso le verifiche sulla regolarità amministrativa dell'attività oggetto dell'esposto e della conformità dell'esercizio della stessa a quanto previsto dalle procedure di legittimazione all'esercizio, lo trasmette alla Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale per l'avvio del procedimento tecnico-amministrativo inerente alla verifica dei livelli acustici. L'avvio del procedimento compete alla Polizia Locale di Roma Capitale in caso di delega da parte dell'Autorità Giudiziaria.
5. Qualora nella segnalazione vengano paventate ricadute di natura sanitaria in conseguenza della situazione evidenziata di disturbo da rumore, il Municipio trasmette l'esposto anche alla Azienda Sanitaria competente per territorio, per le valutazioni di competenza.

6. Fatti salvi i casi di cui al comma 4, relativi alla delega conferita dall'Autorità Giudiziaria ad altro soggetto, è attribuita alla Struttura capitolina competente per la tutela ambientale la procedura di verifica dei livelli acustici, con l'interessamento dell'ARPA Lazio per l'esecuzione di verifiche strumentali sulle sorgenti sonore potenzialmente disturbanti, dandone comunicazione al Municipio territorialmente competente, al titolare dell'attività segnalata come disturbante, all'esponente, nonché all'ufficio preposto alle procedure amministrative di legittimazione all'esercizio dell'attività in questione.
7. In caso di mancata disponibilità da parte dell'esponente a far eseguire ad ARPA Lazio le verifiche fonometriche presso i propri locali che, a parere dell'esponente stesso, patiscono una situazione di disturbo, il procedimento si intende concluso con l'archiviazione della segnalazione di disturbo e l'addebito all'esponente degli eventuali costi istruttori, compresi quelli sostenuti dall'ARPA Lazio. Dell'avvenuta conclusione del procedimento, la Struttura capitolina competente per la tutela ambientale dà comunicazione all'esponente, al Municipio territorialmente competente nonché all'ufficio preposto alle procedure amministrative di legittimazione dell'attività indagata.
8. Ove la verifica fonometrica accerti valori acustici non conformi alla normativa vigente, la Struttura capitolina competente per la tutela ambientale procede alla comunicazione dell'esito all'esponente, al titolare dell'attività, al Municipio territorialmente competente e all'ufficio preposto alla procedura amministrativa di legittimazione all'esercizio dell'attività oggetto dell'esposto, nonché al Gruppo di Polizia locale territorialmente competente per le attività di conseguenza e per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della Legge 447/1995 con gli importi modificati dal D.Lgs. 42/2017 e in accordo a quanto fissato dall'articolo 22 della L.R. Lazio 18/2001.
In particolare, la Struttura capitolina competente per la tutela ambientale:
 - a) in caso di superamento del solo valore limite differenziale, integra, nei confronti del titolare dell'attività riscontrata disturbante, le sanzioni previste agli articoli 39 e 40 del presente Regolamento, con l'obbligo di ripristino del requisito obbligatorio di conformità acustica ambientale, attraverso interventi la cui esecuzione ed efficacia dovrà essere attestata da documentazione tecnica elaborata da un tecnico competente, da trasmettere, a cura del titolare dell'attività, alla Struttura capitolina competente per la tutela ambientale ai fini dell'espressione del parere, dandone conoscenza all'Ufficio preposto alla procedura amministrativa di legittimazione all'esercizio;
 - b) nel caso di superamento dei limiti assoluti di immissione e di emissione e/o dei limiti di attenzione, fissati dalla vigente normativa, integra, nei confronti del titolare dell'attività riscontrata disturbante, le sanzioni previste agli articoli 39 e 40 del presente Regolamento, con l'obbligo di ripristino del requisito obbligatorio di conformità acustica ambientale, attraverso interventi la cui esecuzione ed efficacia dovrà essere attestata da documentazione tecnica elaborata da un tecnico competente, nelle modalità indicate nell'Allegato "1A" del presente Regolamento, da trasmettere, a

cura del titolare dell'attività, alla Struttura capitolina competente per la tutela ambientale ai fini dell'espressione del parere, dandone conoscenza all'Ufficio preposto alla procedura amministrativa di legittimazione all'esercizio.

9. Qualora il titolare dell'attività accertata disturbante non ottemperi a quanto prescritto nel precedente comma, ovvero non depositi la relazione di cui alla lettera a) o non presenti il Piano di risanamento di cui alla lettera b) o tale Piano sia valutato, dalla Struttura capitolina competente per la tutela ambientale, insufficiente a dimostrare il ripristino di requisiti acustici idonei al rispetto della conformità acustica ambientale, detta Struttura comunicherà al titolare dell'attività disturbante, al Municipio territorialmente competente e all'Ufficio preposto alle procedure amministrative di legittimazione all'esercizio dell'attività disturbante, la carenza dei prescritti requisiti acustici ambientali dell'attività, per l'assunzione dei provvedimenti di competenza ai sensi delle rispettive normative di settore, nonché ad eventuali altri Enti e/o Amministrazioni competenti. Detta Struttura procederà alla comunicazione dell'esito anche all'esponente.
10. Qualora le sorgenti risultate disturbanti ricadano fra quelle disciplinate da normativa acustica specifica, i criteri degli interventi di bonifica acustica devono essere coerenti con quanto previsto da specifiche normative e regolamenti; in tale caso la Struttura capitolina competente per la tutela ambientale provvede a darne comunicazione, oltre che ai soggetti di cui al comma precedente, anche agli altri settori dell'Amministrazione competenti in materia, nonché ad eventuali altri Enti e/o Amministrazioni competenti.
11. La documentazione attestante il ripristino del requisito di conformità acustica ambientale unitamente al parere favorevole sulla stessa espresso dalla Struttura capitolina competente per la tutela ambientale, di cui al comma 8, costituisce necessaria integrazione alla documentazione di conformità acustica ambientale presentata ai sensi di legge.

Articolo 28

Parere di conformità acustica ambientale per le attività a carattere ciclico o stagionale

1. Sono definite attività cicliche o stagionali tutte le attività a carattere temporaneo che si ripetono ciclicamente, svolte in strutture e/o in esercizi aventi titolo abilitativo all'esercizio non legato alla temporaneità di dette attività.
2. Per il conseguimento del parere di conformità acustica ambientale, le attività cicliche o stagionali sono assimilate alle attività a carattere permanente, così come previsto dal punto 1.2.8 delle N.T.A. della Classificazione Acustica del territorio capitolino.

Articolo 29

Eventi programmati dalla pubblica Amministrazione locale

1. Le manifestazioni temporanee e in generale le attività temporanee di intrattenimento, ivi compresi gli eventi culturali, ludici, sportivi e similari, pianificati e programmati dall'Amministrazione Capitolina sono regolati, per gli adempimenti in materia di acustica ambientale, dalla disciplina procedimentale di seguito declinata.
2. Ai fini della prevenzione dell'inquinamento acustico, la pianificazione e la programmazione di eventi programmati dall'Amministrazione Capitolina, con indicazione dei giorni, degli orari, dei siti e della tipologia di ogni evento inserito nel programma, devono essere definiti da parte della Struttura preposta, interessando, nella fase istruttoria dell'attività, per l'espressione di parere consultivo nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, le Strutture capitoline rispettivamente competenti per la tutela ambientale, per la Mobilità e Trasporti, per la Sicurezza, nonché il Comando Generale della Polizia Locale.
3. La programmazione e localizzazione degli eventi, di cui ai commi precedenti, ai fini della tutela acustica, è subordinata, in particolare, al rispetto dei seguenti fattori:
 - a) Recettori sensibili: la presenza di recettori sensibili (ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido nel solo periodo di attività didattica) nell'area di influenza acustica di un determinato evento, intendendo per influenza acustica la modificazione previsionale dei livelli del clima acustico esistente, attribuibile alle sorgenti sonore delle manifestazioni e al relativo incremento dell'indotto, nell'area, di veicoli e persone, impedisce lo svolgimento di eventi;
 - b) Scansione temporale degli eventi programmati: gli eventi programmati in un medesimo sito dovranno succedersi con intervalli temporali non inferiori alla durata della precedente manifestazione;
 - c) Contemporaneità degli eventi in una medesima porzione di territorio ricadente nell'area di influenza acustica degli eventi considerati: è consentita la contemporaneità degli eventi programmati solo quando la somma dei contributi sonori di ciascun evento è contenuta nelle immissioni sonore legate all'evento a maggior contributo energetico.
4. Il programma di attuazione e le eventuali modalità di individuazione dei soggetti gestori delle manifestazioni, deve prevedere specifiche prescrizioni, concertate con le Strutture di cui al precedente comma 2, volte alla prevenzione delle possibili cause di disturbo da rumore connesse alle manifestazioni proposte.
5. Il programma dettagliato delle attività, contenente l'elenco delle manifestazioni, con la determinazione dei siti definitivi, dei tempi di durata e degli orari, deve essere inviato alla Struttura capitolina competente per la tutela ambientale, in relazione agli adempimenti di pertinenza di tale struttura in materia di gestione del

rumore ambientale sul territorio.

6. La documentazione tecnica di impatto acustico, prodotta nell'ambito delle procedure amministrative di legittimazione all'effettuazione degli eventi, deve considerare i contributi sonori derivanti da eventuali attività collegate, autorizzabili e/o consentite, specificate in dettaglio nella documentazione, in coerenza con la scheda tecnica di progetto dell'evento presentata nell'ambito delle citate procedure, ai fini di una necessaria valutazione complessiva.
7. La Giunta Capitolina, con proprio atto, si esprime ai fini della deroga ai fattori di cui al comma 3, lettere b) e c) e ai fini di quanto previsto al comma 5 del successivo articolo 33.

TITOLO IV

Attività a carattere temporaneo

Art. 30

Soggetti obbligati

1. Tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che intendano eseguire, in ambienti chiusi o all'aperto, attività a carattere temporaneo, sono tenuti, ai fini del rilascio del titolo autorizzativo all'esercizio, ovvero di altra procedura abilitativa, a dimostrare la conformità acustica ambientale o ad acquisire, con le modalità definite dal presente Regolamento, l'autorizzazione ad operare in deroga ai limiti acustici fissati dalla vigente normativa e dalla disciplina locale.
2. Le attività temporanee di seguito riportate sono esonerate dagli obblighi di cui al precedente comma, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, della L.R. Lazio 18/2001:
 - a) feste religiose;
 - b) feste laiche di rilevante interesse per la Città;
 - c) comizi elettorali.
3. L'individuazione delle specifiche tipologie di cui alle lettere "a" e "b" del precedente comma, è determinata con uno specifico atto della Giunta Capitolina.
4. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, ai sensi della legge 7 ottobre 2013, n. 112, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività, di cui all'articolo 19 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Articolo 31 Procedura

1. I soggetti individuati dal precedente articolo 30, comma 1, devono predisporre la documentazione di impatto acustico ambientale, redatta secondo quanto previsto dalla normativa vigente con le modalità indicate negli Allegati “1 D” e “1 E” del presente Regolamento, quale allegato obbligatorio all’istanza di rilascio del titolo autorizzativo o di altra procedura abilitativa.
2. La Struttura capitolina competente alla tutela ambientale rilascia il parere di conformità acustica ambientale nel caso in cui la documentazione tecnica attesti previsionalmente, per lo svolgimento dell’attività, il rispetto dei livelli acustici fissati dalla normativa vigente e dalla disciplina locale.
3. La Struttura capitolina competente alla tutela ambientale rilascia l’autorizzazione in deroga ai limiti acustici nel caso di documentazione tecnica attestante previsionalmente, per lo svolgimento dell’attività, il superamento dei livelli acustici fissati dalla normativa vigente e dalla disciplina locale, ove sussistano i presupposti ed i requisiti di cui agli articoli 32, 33 e 34 del presente Regolamento.
4. Per gli eventi, di cui al comma 4 dell’articolo 30, la documentazione di impatto acustico deve essere redatta e presentata secondo le procedure di cui all’articolo 24, commi a) e b), del presente Regolamento.
5. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera g), della L.R. 18/2001, è fatto obbligo ai soggetti di cui all’articolo 30 comma 1 la verifica post operam di compatibilità dell’attività in esercizio con la documentazione di conformità acustica ambientale predisposta nell’ambito delle procedure di legittimazione all’esercizio stesso, in caso di incompatibilità, i medesimi soggetti dovranno porre in essere le conseguenti azioni al fine di ottenere la suddetta compatibilità, presentando la relativa documentazione secondo le modalità previste dalle procedure amministrative di legittimazione.
6. Per le attività temporanee di cantiere di durata inferiore a 60 giorni, l’effettuazione della verifica, di cui al comma precedente, deve essere dichiarata dal tecnico competente con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. entro 7 giorni dalla comunicazione di inizio lavori ed essere detenuta presso il cantiere; per periodi di durata superiore, entro 30 giorni dalla comunicazione di inizio lavori, gli esiti della verifica post operam devono essere descritti in una documentazione tecnica, a cura di un tecnico competente, da tenere presso il cantiere a disposizione delle Autorità di controllo e vigilanza.
7. Per le attività temporanee non di cantiere di durata complessiva compresa tra 7 e 21 giorni, anche non consecutivi, l’effettuazione della verifica di cui al comma 5 deve essere dichiarata dal tecnico competente con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. entro due giorni dall’inizio dell’attività e tenuta presso l’attività stessa a disposizione delle Autorità di controllo e vigilanza. Per periodi di durata superiore gli esiti della verifica post operam devono essere descritti, entro 7 giorni dalla data di inizio dell’attività, in una documentazione tecnica, a

cura di un tecnico competente, da conservare presso l'attività stessa a disposizione delle Autorità di controllo e vigilanza.

Articolo 32

Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici

1. Roma Capitale può rilasciare l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici per attività a carattere temporaneo, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/95 e dell'articolo 17 della L.R. Lazio 18/2001. L'autorizzazione in deroga ai limiti acustici, verificata la sussistenza dei necessari presupposti e requisiti, è rilasciata dalla Struttura capitolina competente per la tutela ambientale.
2. La Struttura capitolina competente per la tutela ambientale valuta tecnicamente le istanze in base ai seguenti criteri generali:
 - a) tipologia dell'attività;
 - b) classe acustica attribuita all'area in cui si colloca l'attività temporanea;
 - c) caratteristiche quali-quantitative dei recettori e classe acustica d'appartenenza;
 - d) periodo dell'anno e ampiezza della fascia oraria giornaliera interessata in relazione ai periodi acustici di riferimento diurno notturno;
 - e) giorni della settimana interessati;
 - f) durata complessiva dell'evento in deroga o degli eventi in deroga qualora inseriti in una manifestazione di più ampia durata.
 - g) eventuali altri deroghe concesse, nel corso dell'anno civile, sullo stesso sito.
3. Al fine di poter procedere alla valutazione della concessione della deroga ai limiti acustici, la Struttura capitolina competente per la tutela ambientale deve acquisire:
 - a) il parere obbligatorio dell'ARPA Lazio, reso ai sensi dell'articolo 17 comma 5 della Legge Regione Lazio 18/2001;
 - b) le motivazioni all'accoglimento dell'istanza espresse dall'Ufficio titolare del rilascio del titolo autorizzativo all'esercizio o altra procedura abilitativa laddove prevista, ovvero altra manifestazione di volontà espressa in merito dall'Amministrazione capitolina;
 - c) il parere di eventuali altri Uffici capitolini o Enti/Amministrazioni esterne competenti per l'area interessata.
4. Per le istanze di autorizzazione in deroga ai limiti acustici per attività di cantiere, il titolo autorizzativo alla realizzazione dell'opera o l'espletamento di altra procedura abilitativa, ove prevista, costituisce il parere di cui al comma 3 lettera b) del presente articolo.
5. L'autorizzazione in deroga ai limiti acustici per attività temporanee, rilasciato dalla Struttura capitolina competente per la tutela ambientale, deve contenere

prescrizioni volte a minimizzare il possibile disturbo alla popolazione esposta.

6. I riferimenti del provvedimento di autorizzazione in deroga ai limiti acustici, unitamente alle eventuali indicazioni prescrittive nello stesso contenute, devono integrare il provvedimento autorizzativo o la procedura abilitativa all'effettuazione dell'attività temporanea, ovvero la comunicazione all'Amministrazione in merito.
7. I riferimenti del provvedimento autorizzativo unitamente alle eventuali indicazioni prescrittive nello stesso contenute devono essere conservati presso la sede operativa dell'attività temporanea, a disposizione delle Autorità di controllo e vigilanza.
8. Il provvedimento autorizzativo in deroga ai limiti acustici rilasciato dalla Struttura Capitolina competente per la tutela Ambientale viene inviato agli uffici centrali e municipali titolari del procedimento amministrativo del rilascio del corrispondente titolo autorizzativo o preposti all'espletamento di procedura abilitativa, al Municipio e al Gruppo del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale territorialmente competenti che con procedure di raccordo predisporranno una adeguata e capillare campagna informativa rivolta agli appartenenti alla comunità cittadina residenti interessati dagli effetti dello svolgimento delle attività autorizzate a svolgersi in deroga ai limiti acustici ambientali.

Articolo 33

Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per attività temporanee non di cantiere

1. La documentazione tecnica per le istanze di autorizzazione in deroga ai limiti acustici per attività temporanee non di cantiere deve essere redatta con i contenuti minimi riportati nell'Allegato "1 D - Parte II" del presente Regolamento.
2. Per le attività temporanee non di cantiere, la Struttura capitolina competente per la tutela ambientale, verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 32, rilascia l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici nell'ambito dei seguenti limiti:
 fino ad un valore limite di immissione di 70 dB(A) misurato ai recettori abitativi più esposti, incluse le eventuali prove, nelle fasce temporali dalle ore 10:00 alle ore 24:00 per lo svolgimento dell'evento e dalle ore 10:00 alle ore 19:00 per le prove e, per un massimo di 3 giorni consecutivi, ripetibili su uno stesso sito con intervallo temporale non inferiore a 10 giorni, per un massimo di 30 giorni di deroga all'anno, anche se riferita a sorgenti ed eventi diversi fra loro.
3. Quando non altrimenti specificato, è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.
4. Per le attività temporanee di cui al presente articolo, non possono essere concesse deroghe ai limiti acustici nei confronti di strutture sanitarie con degenza e scuole in orario di attività didattica.

5. Nei casi di istanze di autorizzazione in deroga diverse dalle possibilità previste dal comma 2 del presente articolo e in ogni caso con limiti non superiori a 70 dB(A) ai recettori abitativi esposti, sarà la Giunta Capitolina ad esprimere, con proprio atto di indirizzo, l'apprezzamento del pubblico interesse a motivazione della procedibilità di dette istanze.

Articolo 34

Autorizzazione in deroga ai limiti acustici ambientali per attività temporanee di cantiere

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende con il termine “cantiere” qualsiasi attività temporanea finalizzata alla realizzazione di lavori di costruzione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, nonché la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, incluse le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, fermo restando quanto disposto al comma 6 del presente articolo.
Rientrano nella dicitura “lavori di costruzione edile o di ingegneria civile” gli scavi ed il montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile, in armonia con quanto definito dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
2. I soggetti titolari di attività temporanee di cantiere, di cui al precedente comma, possono presentare istanze di autorizzazione in deroga ai limiti acustici ambientali esclusivamente se già in possesso del titolo autorizzativo alla realizzazione dell'opera o se abbiano espletato la procedura abilitativa, ove prevista, di cui al comma 5 dell'articolo 32 del presente Regolamento; per i cantieri relativi alla realizzazione di opere pubbliche di durata pari o superiore ad un anno, sarà acquisito anche il parere della stazione appaltante.
3. Le istanze di autorizzazione in deroga ai limiti acustici ambientali, di cui al precedente comma, devono essere corredate dalla documentazione tecnica redatta con le modalità definite dall'Allegato “1E” - Parte II” al presente Regolamento;
4. Le attività di cantiere rese necessarie da circostanze di somma urgenza tali da non consentire alcun indugio sono escluse, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Legge Regione Lazio 18/2001, dal rispetto delle procedure di cui al presente Regolamento. Ove si verificano tali circostanze, il responsabile dei lavori deve darne tempestiva comunicazione corredata da documentazione tecnica contenente la dettagliata descrizione delle attività previste, l'indicazione dei termini di inizio lavori e la tempistica prevista, che dovrà essere coerente con la somma urgenza dichiarata.
5. Le comunicazioni e la documentazione tecnica allegata di cui al comma precedente devono essere inviate oltre che alle strutture competenti per oggetto e per territorio anche alla Struttura capitolina competente per la tutela ambientale, la quale, sulla base dell'esame della documentazione tecnica ricevuta, ha facoltà di

individuare prescrizioni specifiche ai fini della tutela della popolazione esposta residente, compatibilmente con le esigenze legate alla situazione di urgenza.

6. I soggetti che intendano svolgere interventi manutentivi nelle proprie abitazioni o in altri ambienti ricadenti nella propria disponibilità di utilizzo non sono tenuti a procedere in conformità all'articolo 30 comma 1, in quanto l'attività soggiace al Regolamento di Polizia urbana, al Regolamento di Igiene e sanità e/o ad appositi provvedimenti Sindacali.
7. Per attività temporanee di cantiere, la Struttura capitolina competente per la tutela ambientale può concedere autorizzazione in deroga ai limiti acustici nell'ambito dei seguenti limiti:
 - a) per istanze di autorizzazione in deroga ai limiti acustici inerenti opere non pubbliche, fino ad un valore limite di immissione di 75 dB(A) ai recettori abitativi esposti dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 16:30 non consecutive; fino ad un valore limite di immissione di 70 dB(A) ai recettori abitativi esposti il sabato dalle ore 7:30 alle ore 13:30;
 - b) per istanze di autorizzazione in deroga ai limiti acustici inerenti opere pubbliche, qualora lo richiedano specifiche esigenze tecniche e/o di capitolato d'appalto, attestate dalla struttura pubblica/stazione appaltante responsabile della realizzazione dell'opera, i limiti di cui al punto a) sono estesi come segue:
 - i. fino ad un valore limite di immissione di 70 dB(A) ai recettori abitativi esposti dal lunedì al venerdì dalle ore 16:30 alle ore 22:00, il sabato dalle ore 13:30 alle ore 22:00 e i giorni festivi dalle ore 7:30 alle ore 22:00.
 - ii. fino ad un valore limite di immissione di 65 dB(A) ai recettori abitativi esposti dalle ore 22:00 alle ore 06:00, a fronte di dettagliata motivazione espressa dalla stazione appaltante.
8. Quando non altrimenti specificato, è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.
9. Per le attività temporanee di cui al presente articolo, non possono essere concesse deroghe ai limiti acustici in presenza di recettori costituiti da strutture sanitarie con degenza e scuole in orario di attività didattica.
10. Nei casi di istanze di autorizzazione in deroga diverse dalle possibilità previste dal comma 7 del presente articolo e in ogni caso con limiti non superiori a 70 dB(A) ai recettori abitativi esposti, saranno gli Organi della Amministrazione Capitolina ad esprimere con proprio atto di indirizzo, l'apprezzamento del pubblico interesse a motivazione della procedibilità di dette istanze.
11. In caso di rilascio di autorizzazione in deroga ai limiti acustici per attività di cantiere di durata superiore ai 365 giorni, è fatto obbligo al soggetto titolare di detta attività di effettuare una verifica periodica dei livelli acustici delle

lavorazioni in deroga ai limiti acustici secondo modalità specificatamente individuate in relazione alla tipologia delle stesse che saranno inserite, quale parte integrante, nel provvedimento autorizzativo di deroga ai limiti acustici.

TITOLO V ATTIVITÀ DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

Articolo 35 Compiti degli uffici, centrali e municipali, titolari del procedimento amministrativo

1. Spetta agli uffici centrali e municipali, titolari del procedimento amministrativo del rilascio del corrispondente titolo autorizzativo o preposti all'espletamento di procedura abilitativa, esercitare la dovuta attività di vigilanza e controllo sulla conformità e veridicità della documentazione prodotta, nonché sulla correttezza delle modalità di esercizio dell'attività autorizzata.
2. L'attività di vigilanza e controllo di cui al precedente comma viene esercitata:
 - a. d'ufficio;
 - b. su segnalazione di altro soggetto pubblico competente per materia;
 - c. su istanza di parte.
3. La Struttura capitolina competente per la tutela ambientale definisce con proprio atto, limitatamente alla materia acustica ambientale, una procedura per l'esercizio dell'attività di controllo di cui alla lettera a) del precedente comma 2, attività che dovrà essere svolta con le modalità definite dal D.P.R. 445/2000, per quanto attiene il controllo delle dichiarazioni sostitutive inerenti il rispetto della normativa acustica ambientale.
4. Nella fattispecie individuata dalla lettera b) dello stesso comma 2, l'ufficio che riceve la segnalazione è tenuto a trasmetterla tempestivamente alla Struttura comunale competente per la tutela ambientale, che provvederà ad espletare la dovuta attività di controllo avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico di ARPA Lazio.
5. Nella fattispecie individuata dalla lettera c) del comma 2, l'istanza deve essere trasmessa al Municipio territorialmente competente, il quale, effettuate le verifiche amministrative ai sensi dell'articolo 27, la invierà alla Struttura capitolina competente per la tutela ambientale ai fini dell'avvio dello specifico procedimento amministrativo di competenza.

Articolo 36
Compiti dei Gruppi di Polizia Locale

1. I Gruppi di Polizia Locale assicurano la vigilanza sulle attività rumorose autorizzate, affinché le stesse vengano svolte nei termini previsti dal titolo autorizzativo, a tutela preventiva dall'inquinamento acustico.
2. Dei risultati delle attività di cui al precedente comma, i Gruppi di Polizia Locale sono tenuti a dare attività di referto agli uffici amministrativi competenti, compresa la Struttura capitolina competente per la tutela ambientale.

TITOLO VI
INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITÀ CITTADINA

L'informazione

Articolo 37
Il diritto all'informazione

1. Gli appartenenti alla comunità cittadina hanno il diritto di essere informati, tempestivamente e con modalità adeguate, su fatti ed eventi di rilevante importanza in materia di gestione del rumore ambientale.
2. Ogni decisione dell'Amministrazione Capitolina avente rilevanza, diretta o indiretta, permanente o temporanea, sul clima acustico del territorio comunale, deve essere accompagnata da una attività informativa destinata all'intera comunità cittadina, da compiersi a cura degli uffici incaricati della gestione dei rapporti con i cittadini anche mediante tecnologie informatiche e telematiche, secondo principi di trasparenza, adeguatezza e speditezza del procedimento di informazione.
3. Le modalità informative dovranno essere predisposte d'intesa con la Struttura capitolina competente per la tutela ambientale in modo da assicurare la completezza dei contenuti in materia di gestione del rumore ambientale, a garanzia di una informazione completa ed esaustiva per la comunità cittadina.

La partecipazione

Articolo 38
Il diritto alla partecipazione

1. La comunità cittadina ha il diritto di partecipare alle attività poste in essere dalla Amministrazione Capitolina per la tutela dall'inquinamento acustico ambientale e per la promozione della qualità dell'ambiente.
2. L'Amministrazione Capitolina, sia a livello centrale che municipale, promuove il diritto alla partecipazione attraverso la massima diffusione delle comunicazioni

inerenti gli ambiti e le forme di partecipazione, veicolando le corrispondenti informazioni in modo da tener conto della composizione multiculturale della comunità cittadina, nonché mediante specifiche attività di supporto rivolte alle persone in situazioni di vulnerabilità o disagio sociale, garantendo loro la possibilità di un effettivo esercizio del diritto di partecipazione.

3. Nel caso della consultazione della comunità cittadina o locale in merito alla predisposizione e al riesame del Piano di Azione di gestione del rumore ambientale, di cui all'articolo 14 del presente Regolamento, le modalità di partecipazione, i risultati e le decisioni adottate in relazione ai contributi partecipativi dovranno essere contenuti negli atti di approvazione dei Piani medesimi.
4. In presenza di piani di azione che interessino porzioni di territorio comunale confinanti con il territorio di uno o più comuni limitrofi, l'Amministrazione Capitolina, di concerto con il Municipio territorialmente interessato e con gli Enti Locali limitrofi coinvolti, estenderà la partecipazione alle comunità confinanti potenzialmente interessate dagli effetti di detti Piani.

TITOLO VII SISTEMA SANZIONATORIO

Articolo 39 Sanzioni

1. Il sistema sanzionatorio è attivato in conseguenza di iniziative poste in essere direttamente dai soggetti pubblici preposti alla tutela dall'inquinamento acustico in ambiente esterno ed abitativo, di cui al DPCM 14 novembre 1997, ovvero in conseguenza di esposti presentati da appartenenti alla comunità cittadina, in forma singola o associata. In entrambi i casi, la sanzione è irrogata sulla base di una verifica tecnica effettuata dall'ARPA Lazio.
2. Le sanzioni amministrative conseguono:
 - a) al superamento dei valori limite di emissione e di immissione assoluti e differenziali;
 - b) alla violazione dei regolamenti di esecuzione, ai sensi dell'articolo 10 comma 3 della Legge 447/1995 e della Legge Regione Lazio 18/2001;
 - c) ad inottemperanza anche parziale agli adempimenti imposti, ai sensi dell'articolo 9 Legge 447/1995;
 - d) alle violazioni al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
3. Le sanzioni irrogate sono di natura amministrativa pecuniaria previste dalla Legge 447/1995 con gli importi modificati dal D.Lgs. 42/2017 e in accordo a quanto fissato dall'articolo 22 della Legge Regione Lazio 18/2001 specificatamente riferite alla materia acustica ambientale, di cui all'articolo 2 lettere a), b) e c) e

dall'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., con le modalità disposte dal comma 2 dell'articolo 16 della Legge 689/1981.

4. In ordine alle violazioni accertate, si applicano anche le sanzioni accessorie e/o interdittive, laddove previste dalle specifiche normative di settore.
5. Ove l'irregolarità accertata riguardi superamenti dei valori limite di emissione, di immissione, dei livelli di attenzione o del criterio differenziale è fatto obbligo al trasgressore e all'eventuale responsabile in solido del ripristino del requisito di conformità acustica ambientale, con le modalità di specie previste nel presente Regolamento.

Articolo 40

Irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per le violazioni al presente regolamento, di cui all'articolo 39 comma 2 lettera d), si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La somma per cui è ammesso il pagamento in misura ridotta è determinata per ciascuna violazione con separata deliberazione di Giunta Capitolina adottata ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Per le violazioni, ai sensi degli articoli 9 e 10 della Legge 447/1995, come modificata dal D.Lgs. 42/2017, e dell'articolo 22 della Legge Regione Lazio 18/2001, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste. La somma per cui è ammesso il pagamento in misura ridotta è determinata per ciascuna violazione con separata deliberazione di Giunta Capitolina adottata ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Le sanzioni pecuniarie di cui ai commi precedenti saranno irrogate. con le modalità dettate dal vigente Regolamento capitolino per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie determinate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689, di cui alla deliberazione di Assemblea Capitolina n. 10 del 12 marzo 2015.

Titolo VIII

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 41

Disciplina finale e transitoria

1. Per quanto esplicitamente non previsto dal presente Regolamento, valgono le modalità definite dalla normativa statale e regionale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione, al fine di consentire agli uffici di adeguarsi alle procedure dal medesimo disciplinate.

3. Quanto disposto dal presente Regolamento trova applicazione nei confronti dei procedimenti attivati a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso. Per i procedimenti attivati in data antecedente all'entrata in vigore del presente Regolamento e a tale data non ancora conclusi, si applicano le disposizioni in materia di acustica ambientale vigenti alla data della loro attivazione.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto o con il medesimo incompatibili.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la stessa Vice Presidente Vicario, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 25 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Bugarini, Corsetti, De Priamo e Figliomeni.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Allegretti, Angelucci, Ardu, Catini, Chiossi, Coia, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Iorio, Montella, Pacetti, Paciocco, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefano, Surni, Terranova e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 84.

(OMISSIS)

LA VICE PRESIDENTE VICARIO
S. SECCIA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
M. TURCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 21 novembre 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 5 dicembre 2019.

Li, 20 novembre 2019

SECRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: M. Turchi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 1° dicembre 2019.

Li, 2 dicembre 2019

SECRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

ATTESTAZIONE DI ENTRATA IN VIGORE

Le norme regolamentari approvate con la presente deliberazione entrano in vigore, ai sensi dell'articolo 10 delle Disposizioni sulla legge in generale preliminari al Codice Civile.

Li, 6 dicembre 2019

SECRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

ALLEGATO “1 B”

Conformità acustica ambientale nell’ambito dei procedimenti edilizi per l’edificazione, la ristrutturazione edilizia e/o il cambio di destinazione d’uso

Documentazione di conformità acustica ambientale nell'ambito dei procedimenti edilizi per l'edificazione, la ristrutturazione edilizia e/o il cambio di destinazione d'uso.

Tipologia 1: Rilascio del parere/nulla osta di conformità acustica ambientale da parte della Struttura competente per la Tutela Ambientale nei seguenti casi:

Documentazione di valutazione di Impatto Acustico ambientale (lettere a – k)

- a. Aeroporti, aviosuperfici, eliporti, stazioni marittime e fluviali;
- b. Infrastrutture viarie classificate ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992 n 285 e ss.mm.ii.;
- c. Parcheggi come indicati alla lettera g), comma 1, art. 6 delle NTA del PRG vigente e i parcheggi pubblici e/o privati che complessivamente superino la superficie lorda di 2500 mq;
- d. Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- e. Unità edilizie a Servizi come da lettera c), comma 1, art. 6 delle NTA del PRG vigente con destinazione d'uso a:
 - pubblici esercizi e artigianato di servizio, con SUL maggiore di 250 mq;
 - direzionale privato, studi d'artista, attrezzature culturali e religiose e fitness, con SUL maggiore di 500 mq;
 - servizi alle persone (escluso fitness), sportelli tributari, bancari e finanziari, sedi della pubblica amministrazione e delle pubbliche istituzioni, nazionali, estere e sopranazionali, sedi ed attrezzature universitarie, teatri e attrezzature collettive, con SUL maggiore di 2500 mq;
 - discoteche.
- f. Unità edilizie Turistico Ricettive con destinazione d'uso a strutture ricettive alberghiere, motel, strutture ricettive extra alberghiere, ostelli, con numero di posti letto maggiore di 60 e strutture ricettive all'aria aperta con capacità ricettiva maggiore di 70 equipaggi o 250 persone come indicati alla lettera d) comma 1, art. 6 delle NTA del PRG;
- g. Unità edilizie con destinazioni d'uso Produttive come da lettera e) comma 1, art. 6 delle NTA del PRG;
- h. Unità edilizie con destinazioni d'uso Commerciali indicati alla lettera b) comma 1, art. 6 delle NTA del PRG con superficie di vendita maggiore di 2500 mq;

- i. Unità edilizie con più di una destinazione d'uso, se almeno una unità immobiliare superi la soglia della relativa destinazione d'uso come indicata ai punti precedenti;
- j. Unità edilizie con destinazioni d'uso riconducibili a più funzioni, qualora la somma delle SUL delle unità immobiliari con destinazione d'uso diverse da abitative, risulti superiore a 500 mq;
- k. Nei casi sopra indicati alle lettere **i)** e **j)**, qualora siano previste unità immobiliari con destinazione d'uso per scuola, asilo nido, struttura sanitaria con degenza, casa di cura e di riposo, la valutazione d'impatto acustico ambientale dovrà essere integrata con valutazione di clima acustico per dette unità;

documentazione di valutazione del Clima Acustico (lettere l – n)

- l. Scuole e asili nido - in edifici ad essi interamente dedicati anche in caso di istanze di cambio di destinazione d'uso, con o senza opere, di unità edilizie preesistenti in tali tipologie funzionali;
- m. Ospedali, case di cura e di riposo in edifici ad essi interamente dedicati;
- n. Parchi pubblici urbani ed extraurbani ad esclusione del verde pubblico di quartiere e le aree attrezzate ad impianti sportivi;

Tipologia 2: Deposito della documentazione di clima/impatto acustico ambientale presso gli Uffici edilizi competenti nei seguenti casi:

Documentazione di Impatto Acustico ambientale redatta per: (lettere a – f)

- a. Unità edilizie a Servizi come da lettera c), comma 1, art. 6 delle NTA del PRG vigente con destinazione d'uso a:
 - pubblici esercizi e artigianato di servizio, con SUL minore o uguale di 250 mq;
 - direzionale privato, studi d'artista, attrezzature culturali e religiose e fitness, con SUL minore o uguale di 500 mq;
 - servizi alle persone (escluso fitness), sportelli tributari, bancari e finanziari, sedi della pubblica amministrazione e delle pubbliche istituzioni, nazionali, estere e sopranazionali, sedi ed attrezzature universitarie, teatri e attrezzature collettive, con SUL minore o uguale a 2500 mq;
- b. Unità edilizie Turistico Ricettive con destinazione d'uso a strutture ricettive alberghiere, motel, strutture ricettive extra alberghiere, ostelli, con numero di posti letto minore o uguale di 60 e strutture ricettive all'aria aperta con capacità ricettiva minore o uguale di 70 equipaggi o 250 persone come indicati alla lettera d) comma 1, art. 6 delle NTA del P.R.;
- c. Parcheggi come indicati alla lettera g), comma 1, art. 6 delle NTA del PRG vigente e i parcheggi pertinenziali pubblici e/o privati; che complessivamente abbiano la superficie lorda minore o uguale a 2500 mq;
- d. Unità edilizie con più di una destinazione d'uso se nessuna unità immobiliare supera le soglie indicate alle lettere **e)** e **h)**, della **Tipologia 1**;
- e. Unità edilizie con destinazioni d'uso riconducibili a più funzioni qualora la somma delle SUL sia inferiore od uguale a 500 mq;
- f. Nei casi alle lettere **d)** e **e)** della presente tipologia, qualora siano previste unità immobiliari con destinazione d'uso per scuola, asilo nido, struttura sanitaria con degenza, casa di cura e di riposo, la valutazione d'impatto acustico ambientale dovrà essere integrata con valutazione di clima acustico per dette unità;

Documentazione di valutazione del Clima Acustico per: (lettere g – l)

- g. Unità edilizie comprendenti destinazioni d'uso abitative poste all'interno delle fasce di pertinenza acustica fissate dal DPR 30 marzo 2004 n. 142 per le infrastrutture viarie classificate ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992 n 285 e ss.mm.ii.;
- h. Unità edilizie comprendenti destinazioni d'uso abitative poste all'interno delle fasce di pertinenza acustica fissate dal DPR 18 novembre 1998 n. 459 per le infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie;
- i. Unità edilizie comprendenti destinazioni d'uso abitative in prossimità di aeroporti, aviosuperfici, eliporti, poste a distanze inferiori a 500 metri rispetto alle distanze previste per gli ostacoli ai sensi della L. 58 del 4 febbraio 1963;
- j. Unità edilizie comprendenti destinazioni d'uso abitative poste all'esterno delle fasce di pertinenza acustica fissate dal DPR 30 marzo 2004 n. 142 per le infrastrutture viarie classificate ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992 n 285 e ss.mm.ii.;
- k. Unità edilizie comprendenti destinazioni d'uso abitative poste all'esterno delle fasce di pertinenza acustica fissate dal DPR 18 novembre 1998 n. 459 per le infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie;
- l. Unità edilizie comprendenti destinazione d'uso abitative, in prossimità di aeroporti, aviosuperfici, eliporti, poste a distanze superiori o uguali a 500 metri rispetto alle distanze previste per gli ostacoli ai sensi della L. 58 del 4 febbraio 1963;

Tipologia 3: Esclusioni

- a. Non è richiesta la documentazione di conformità acustica ambientale per gli interventi edilizi di nuova costruzione e/o di ristrutturazione che investano non oltre il 20% della SUL e non riguardino unità immobiliari/edilizie con destinazione funzionale di scuola, asilo nido, struttura sanitaria con degenza, casa di cura e riposo;
- b. Non è richiesta la documentazione di conformità acustica ambientale dichiarazione previsionale di compatibilità acustica ambientale per i cambi di destinazione d'uso, con o senza opere, che investano non oltre il 50% della SUL ad eccezione dei cambi di destinazione d'uso, con o senza opere, di unità immobiliari/edilizie preesistenti in scuole, asili nido, strutture sanitarie con degenza, case di cura e riposo per i quali tale dichiarazione è in ogni caso richiesta;
- c. Non è richiesta la documentazione di conformità acustica ambientale per ogni altro intervento non esplicitamente richiamato nel presente allegato.

ALLEGATO “1 C”

Documentazione di clima/impatto acustico ambientale

La documentazione di clima/impatto acustico ambientale da elaborare ai sensi degli artt. 18 e 19 della legge Regione Lazio n. 18/01, a firma di un tecnico competente in acustica ambientale iscritto nell'elenco dei tecnici competenti in acustica ai sensi legge n. 447/95 e ss.mm.ii. deve contenere almeno i seguenti elementi

Impatto acustico ambientale

1. Descrizione della tipologia dell'attività con relativo codice ISTAT, ubicazione, superficie occupata, orari e giorni di svolgimento, indicazioni relative alla caratterizzazione del sito.
2. Indicazione della classe acustica di appartenenza sulla base della classificazione acustica vigente.
3. Elenco delle sorgenti sonore e loro descrizione:
 - macchinari, impianti di condizionamento o riscaldamento, gruppi frigoriferi ecc., indicarne tipo, potenzialità ed orari di funzionamento.
 - attività di carico e scarico merci, di transito e parcheggio di veicoli ecc., descrizione ed indicazione degli orari di svolgimento.
 - eventuale contributo delle immissioni acustiche prodotte dagli avventori limitatamente all'interno dei locali delle attività e alle aree esterne di pertinenza sia private sia concesse quale occupazione di suolo pubblico e indicate nel titolo abilitativo della OSP.
4. Dichiarazione di assenza o presenza di recettori sensibili di classe I (tab. A D.P.C.M. 14/11/97) nell'area di influenza acustica dell'attività con indicazione della posizione e della distanza dall'area dell'attività.
5. Indicazioni sui requisiti acustici passivi degli edifici con descrizione delle eventuali opere di insonorizzazione o altri interventi di mitigazione.
6. Individuazione dei recettori potenzialmente disturbati (in ambiente esterno ed abitativo) con l'indicazione della loro ubicazione rispetto all'area dell'attività ed alle sorgenti sonore della stessa. In particolare per ogni ricettore devono essere riportati:
 - stralcio planimetrico individuante la corretta ubicazione;
 - numero identificativo del ricettore;
 - toponimo del luogo di ubicazione;
 - dati caratteristici del ricettore esaminato;
 - numero dei piani;
 - fotografie recenti degli stessi;
 - distanza dall'attività;
 - destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale;
 - stato di conservazione;
 - orientamento rispetto all'attività in esame;
 - descrizione degli infissi.

7. Individuazione di opportuni punti di misura e controllo (da riportare sulle planimetrie) atti a descrivere il clima acustico esistente nell'area in oggetto. Tali punti debbono essere scelti in modo tale da rappresentare significativamente il clima acustico e comunque dovranno comprendere sia i recettori potenzialmente disturbati individuati nel punto 6, sia i ricettori sensibili individuati al punto 4. I punti di misura e controllo consentiranno una verifica dei livelli misurati (o attesi in fase previsionale) in sede di verifica da parte degli organi preposti.
8. Esecuzione, nei punti di misura e controllo sopra individuati, delle misure fonometriche secondo le modalità previste dal DM 16/3/98 o idoneo calcolo previsionale per l'individuazione dell'impatto acustico ambientale dell'attività. Secondo quanto descritto dal DM 16/3/98 va eseguita l'individuazione strumentale dell'eventuale presenza di componenti tonali o impulsive del rumore. Le misure vanno effettuate nelle condizioni normali di esercizio considerando il fattore di contemporaneità delle varie sorgenti di rumore sopra individuate (es. carico e scarico delle merci movimentazione veicoli negli spazi di pertinenza, porte dei locali chiuse o aperte a seconda dell'usuale esercizio dell'attività, ecc.).
9. Il rapporto di misura deve essere redatto secondo quanto previsto dall'allegato D del DM 16/3/98, deve contenere almeno la time history del livello di pressione sonora rilevato ponderato A per ogni singola misura (o documentazione fotografica comprovante la lettura sul display del livello equivalente ponderato A), e se necessario anche lo spettro in terzi di ottava del livello di pressione sonora caratterizzante la sorgente esaminata. I punti di misura o di calcolo previsionale dovranno essere mostrati in planimetria con adeguata documentazione fotografica da cui risulti ben visibile la strumentazione di misura.
10. Verifica del rispetto dei valori limite acustici prescritti dalla normativa vigente ovvero indicazione dell'entità del superamento di tali valori per il periodo diurno e notturno:
 - a) valori limite di emissione;
 - b) valori limite assoluti di immissione;
 - c) valori limite differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi potenzialmente disturbati o laddove negato l'accesso, in ambienti similari (appartamenti attigui e comunque in situazione acustica correlabili), secondo quanto prescritto dal DPCM 14/11/97.

Per ogni recettore, la verifica deve essere effettuata su più sezioni verticali ed in corrispondenza di ogni singolo piano. La verifica deve essere effettuata, mediante il calcolo dei livelli di pressione sonora ai recettori, ed eventualmente mediante l'esecuzione di mappe acustiche orizzontali e verticali in scala adeguata. In ogni caso dovranno essere altresì indicati:

- d) descrizione dei modelli previsionali utilizzati per simulare la generazione e la propagazione del rumore ai recettori, nelle condizioni *ante* e *post operam* e delle procedure applicate per la taratura dei modelli;
- e) specificazione dei dati di input immessi nel modello previsionale.

11. Descrizione degli interventi finalizzati a mitigare, anche con eventuale fonoisolamento, le emissioni sonore delle sorgenti rumorose, sia singolarmente che nel loro complesso. Dovranno pertanto essere riportati:
- a) caratterizzazione acustica post-mitigazione;
 - b) confronto dei livelli acustici *post operam*/post-mitigazione con lo scenario acustico *post operam*, entità delle attenuazioni fornite dai sistemi di mitigazione previsti,
 - c) tipologia del sistema di mitigazione previsto,
 - d) posizione in planimetria del sistema di mitigazione previsto,
 - e) geometria (forma, altezza, lunghezza);
 - f) materiali impiegati (fonoisolanti e fonoassorbenti);
 - g) caratteristiche acustiche minime dei materiali (coefficiente di assorbimento acustico in bande di ottava o terzi di ottava, potere fonoisolante in bande di ottava o terzi di ottava, indice di valutazione del potere fonoisolante, ...).
12. Dichiarazione sottoscritta dal titolare dell'attività con l'impegno a svolgere nella fase d'esercizio la verifica di compatibilità con quanto preventivamente stimato e, in caso di incompatibilità, a presentare nuova documentazione di impatto acustico ambientale, ai sensi dell'articolo 18 comma 1, punto g Legge Regione Lazio 18/01.
13. Dichiarazione di appartenenza all'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale e del numero d'iscrizione.
14. Copia del certificato di taratura del fonometro utilizzato prodotto da laboratorio accreditato da un servizio di taratura nazionale o altro centro equiparato da specifica normativa europea.
15. Planimetria in scala 1:100 o comunque in scala adeguata, firmata dal tecnico competente in acustica ambientale, in cui vanno indicate:
- a) la posizione, anche in quota, delle sorgenti sonore;
 - b) i punti di misurazione e di calcolo previsionale (punti di misura e controllo).
16. Cartografia dei luoghi, in scala adeguata, firmata dal tecnico competente in acustica ambientale, in cui siano indicati:
- a) la posizione delle aree o dei locali adibiti all'attività in esame;
 - b) la distanza tra le sorgenti sonore e i recettori (allegando eventualmente sezioni semplificate);
 - c) i punti di misurazione fonometrica o di calcolo previsionale (punti di misura e controllo);
 - d) la posizione degli eventuali recettori di classe I (DPCM 14/11/97).
17. Qualora l'istanza sia relativa ad attività che comprenda anche intrattenimento musicale e/o danzante, la relazione tecnica d'impatto acustico ambientale in aggiunta a quanto precedentemente indicato dovrà includere quanto specificatamente richiesto dal DPCM 16/4/99 n. 215 e ss.mm.ii., seguendo, le seguenti modalità di redazione:
- a) Dovrà essere esplicitamente dichiarato se l'impianto elettroacustico ha caratteristiche tecniche idonee a determinare, potenzialmente, il superamento dei limiti di cui all'articolo 2 del DPCM 16/4/99 n. 215.

- b) La descrizione delle specifiche tecniche delle sorgenti sonore dell'impianto di amplificazione e/o rafforzamento, fra le quali almeno il numero, la dislocazione e la potenza sonora;

N.B.: La valutazione dei livelli di pressione sonora deve essere sempre riferita a tutte le sorgenti sonore connesse all'attività nel suo complesso;

- c) La descrizione degli strumenti musicali in assenza di impianto di amplificazione;
- d) La misura dei livelli di pressione sonora nei locali in cui avviene l'emissione, significativi e rappresentativi della diffusione sonora del periodo di attività (art. 4, 5 DPCM 16/4/99 n. 215) comprensiva di tutte le sorgenti nelle condizioni normali di funzionamento.
- e) Nella relazione il tecnico competente in acustica ambientale dovrà descrivere nel dettaglio i dispositivi atti al mantenimento di detti livelli certificandone l'efficacia (art. 5, 6 DPCM 16/4/99 n. 215). Tali dispositivi dovranno rendere evidente, per gli organi di controllo e vigilanza, la loro eventuale manomissione.

18. Qualora le opere siano riferite alla realizzazione, modifica o potenziamento di: aeroporti, aviosuperfici, eliporti, stazioni marittime, stazioni fluviali, infrastrutture ferroviarie ed altri sistemi di trasporto su rotaia e infrastrutture stradali, la relazione tecnica d'impatto acustico ambientale dovrà altresì contenere i seguenti elementi:

a. Descrizione dell'infrastruttura

Dovranno essere indicate l'ubicazione, la tipologia dell'infrastruttura con particolare riferimento alle sorgenti acustiche indicandone la natura, il numero, l'ubicazione, gli orari ed i periodi di funzionamento. Caratterizzata acusticamente indicandone il livello equivalente continuo ponderato in curva A, la *time history*, lo spettro in terzi di ottava. Ai fini della caratterizzazione acustica delle sorgenti, è possibile, l'utilizzo di modelli previsionali di simulazione (es. per infrastrutture di trasporto modelli di calcolo che si basano sui dati relativi a flussi di traffico).

b. Descrizione del territorio interessato

Tale descrizione deve essere particolarmente mirata alle problematiche acustiche. Pertanto, dopo aver localizzato il sito si procederà alla evidenziazione di tutte le sorgenti di rumore preesistenti e di tutti i recettori sensibili evidenziando in particolare quelli riguardanti la classe I (tab. A D.P.C.M. 14/11/97). Tale descrizione deve essere corredata da una significativa documentazione fotografica.

c. Caratterizzazione acustica del territorio *ante operam* e *post operam*

Si dovrà fare specifico richiamo a quanto prescritto in merito alla valutazione del clima acustico nell'articolo 19 della legge Regione Lazio n 18/01 secondo le seguenti modalità di redazione.

Per ognuna delle sorgenti e per ognuno dei recettori evidenziati si procederà alla caratterizzazione acustica *ante operam* del territorio interessato. Tale caratterizzazione deve essere effettuata attraverso rilievi acustici sul campo. I

suddetti rilievi debbono essere tali da descrivere compiutamente il “clima acustico” del territorio interessato ed eseguiti secondo quanto previsto dalla vigente normativa (D.M. 16 marzo 1998). In particolare dovranno essere individuati dei *punti di controllo* (anche con documentazione fotografica) atti a descrivere il clima acustico esistente nell’area in oggetto. Tali punti dovranno in ogni caso comprendere tutti i recettori di classe I precedentemente individuati. I punti di controllo, scelti con i criteri sopra menzionati, consentiranno una verifica univoca dei livelli attesi, sia in sede previsionale sia in sede di controllo e collaudo.

Per le infrastrutture di trasporto, con le tecniche della pianificazione dei trasporti, vanno elaborati degli studi atti a stimare le quantità di traffico (veicoli/h), flussi di traffico/giorno, circolanti sulle infrastrutture limitrofe al nuovo insediamento.

La caratterizzazione acustica del territorio *post operam*, deve dimostrare che i livelli di emissione e di immissione nel territorio interessato ed in corrispondenza dei punti di controllo precedentemente individuati, non eccedano i limiti prescritti.

Lo studio di impatto acustico va effettuato considerando l’apporto acustico contemporaneo di tutte le sorgenti precedentemente individuate (quelle preesistenti e quelle introdotte dall’opera in oggetto) sia sul territorio interessato sia sui recettori di classe I. Lo studio deve evidenziare l’effettiva efficacia degli eventuali interventi di mitigazione acustica previsti, indicando nei vari punti di controllo esplicitamente l’entità delle attenuazioni da essi introdotte.

d. Documentazione cartografica ed elaborati grafici

La documentazione cartografica

La documentazione cartografica prodotta deve essere tale da illustrare compiutamente le caratteristiche orografiche, urbanistiche, infrastrutturali, acustiche dell’area interessata. Tale documentazione deve consentire una verifica delle caratteristiche del campo acustico immesso nel territorio e dell’efficacia degli eventuali interventi di mitigazione ritenuti necessari per il raggiungimento della compatibilità con i livelli acustici prescritti dalla classificazione acustica vigente.

Inquadramento territoriale a grande scala (1:10.000)

In una cartografia aggiornata in scala 1:10.000 o comunque in scala adeguata deve essere ubicata sia l’opera in oggetto, sia il bacino di afferenza da un punto di vista acustico. In questo ambito saranno evidenziate tutte le sorgenti i recettori di classe I presenti ed i punti di controllo.

Profili longitudinali e sezioni caratteristiche

Per consentire lo studio delle caratteristiche territoriali dell’area interessata e la verifica dell’efficacia degli eventuali interventi di mitigazione acustica individuati come necessari per il raggiungimento della compatibilità acustica, debbono essere prodotti elaborati grafici relativi ai profili longitudinali e alle sezioni, realizzate queste ultime, in corrispondenza di tutti i recettori potenzialmente disturbati (e quindi in corrispondenza dei punti di controllo).

Elaborati di dettaglio

Qualora si siano individuati interventi di mitigazione necessari al raggiungimento della compatibilità acustica dovranno essere prodotti opportuni elaborati grafici di dettaglio degli interventi stessi corredati da significative note esplicative.

Clima acustico

1. Descrizione della tipologia dell'intervento con ubicazione e superficie occupata.
2. Indicazione della zona acustica del territorio in cui ricade l'insediamento secondo la classificazione vigente.
3. Planimetria in scala significativa e comunque non inferiore a 1:2000 dell'area interessata all'opera, con la localizzazione delle principali sorgenti sonore che determinano il clima acustico dell'area stessa.
4. Indicazioni sui requisiti acustici passivi degli edifici con descrizione delle eventuali opere di insonorizzazione o altri interventi di mitigazione.
5. Caratterizzazione acustica *ante operam* delle sorgenti presenti sul territorio interessato effettuata attraverso rilievi acustici sul campo. I suddetti rilievi debbono essere tali da descrivere compiutamente il clima acustico presente sul territorio interessato ed eseguiti secondo quanto previsto dalla vigente normativa (D.M. 16 marzo 1998).
6. Curve di isolivello relative allo stato acustico prima della realizzazione dell'opera con esecuzione di misure ed eventuale utilizzo di idoneo codice di calcolo che tiene conto delle sorgenti sonore presenti nell'area interessata all'intervento.
7. Stato previsionale acustico dei luoghi dopo la realizzazione dell'opera, con l'eventuale indicazione degli interventi idonei a ricondurre i livelli sonori nella classe di appartenenza dell'opera stessa nonché una stima dei costi per la loro realizzazione.
8. Dichiarazione di appartenenza all'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale con l'indicazione del numero d'iscrizione.
9. Copia del certificato di taratura del fonometro utilizzato prodotto da laboratorio accreditato da un servizio di taratura nazionale o altro centro equiparato da specifica normativa europea.